

TORNATA DEL 20 MAGGIO 1868

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE COMMENDATORE LANZA

SOMMARIO. *Atti diversi.* = Seguito della discussione dello schema di legge per tasse sulle concessioni governative — Il numero 12 della tabella è ritirato dalla Commissione — Emendamento soppressivo del deputato Minervini al 13, oppugnato dal deputato Martelli-Bolognini, e rigettato — Emendamento del deputato Siccardi al 14, che è approvato con modificazione della Commissione — Osservazioni del deputato Minervini al 17bis — Emendamento del deputato Merizzi al 18, appoggiato dal deputato Di San Donato, combattuto dal deputato Martelli-Bolognini, e approvato — Il numero 24 è approvato con emendamento del deputato Di San Donato, dopo osservazioni dei deputati Puccioni, Valerio e Martelli-Bolognini — Emendamenti dei deputati D'Amico e Pescetto dal numero 27 al 38, relativi a patenti per cose navali — Osservazioni e modificazioni del relatore Puccioni — Proposta del deputato Minervini — Approvazione dell'emendamento soppressivo del deputato D'Amico e di altri. = Presentazione di un disegno di legge sull'esercizio delle professioni di avvocato e di procuratore. = Approvazione dei numeri 39 e 40, con emendamenti dei deputati Viacava e Pescetto — Domande e opposizioni dei deputati Alfieri, Valerio e De Ruggero al 42 — Spiegazioni e modificazioni dei deputati Puccioni e Cancellieri — È emendato — Proposta del deputato Nisco al 43, ritirata — Osservazioni dei deputati Di San Donato, Sanguinetti e Puccioni al 48, che è sospeso — Emendamento del deputato Lovito e di altri, dei deputati Sanguinetti, Zuradelli e Barone al 51, sui permessi di portar armi — Osservazioni e istanze dei deputati Farini, Lovito, Torrigiani — Dopo altre avvertenze del ministro per le finanze, è rinviato — Osservazione del ministro per gli affari esteri sul 52 — Osservazioni ed emendamenti dei deputati Cancellieri, Puccioni, Lovito, Martelli-Bolognini, Plutino Agostino e Sinco al 54, che è approvato. = Incidente sull'ordine del giorno per domani, annunziato dal presidente.

La seduta è aperta al tocco e un quarto.

BERTEA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antecedente.

TENCA, segretario, espone il sunto delle seguenti petizioni:

12,157. Il Consiglio municipale di Cassino, provincia di Terra di Lavoro, ricorre per ottenere stabilita in quel comune una Corte d'assise, o quanto meno che vi segga in qualche mese dell'anno quella di Santa Maria Capua Vetere.

12,158. Il Comizio agrario del circondario di San Miniato fa adesione ai principii svolti nelle petizioni inoltrate da quelli di Torino e di Casale Monferrato contro il progetto di nuove imposte sopra i prodotti dell'agricoltura e circa i provvedimenti a prendersi a vantaggio della medesima.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Il deputato Bracci chiede un congedo di otto giorni a cagione della malattia di un suo figlio.

Il deputato Collotta domanda anche un congedo di otto giorni per motivi di famiglia.

Il deputato Ranieri scrive pregando la Camera di accordargli un congedo di un altro mese a cagione dell'infirmità d'occhi da cui è travagliato.

(Cotesti congedi sono accordati.)

Do la parola all'onorevole Salvagnoli sulle petizioni.

SALVAGNOLI. Domando che la petizione di n° 12,158 del comizio agrario di San Miniato, colla quale si domandano provvedimenti a favore dell'industria agraria, e che è conforme a quella di Casale Monferrato già dichiarata d'urgenza, sia mandata alla Commissione onde ne riferisca nello stesso tempo.

PRESIDENTE. Sarà fatta questa trasmissione alla Commissione.

PALASCIANO. Colla petizione 12,157 il comune di Cassino domanda che sia istituita a fianco di quel tribunale di circondario una Corte d'Assise straordinaria.

Le ragioni eccepite essendo giustissime e meritevoli di speciale considerazione, io pregherei la Camera di dichiarare d'urgenza tale petizione e d'inviarla alla Commissione che verrà nominata per l'esame della legge sull'ordinamento giudiziario.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, sarà dichiarata d'urgenza, ed inviata a quella Commissione.

(Il processo verbale è approvato.)

(Il deputato Finocchi presta giuramento.)

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SULLO SCHEMA DI LEGGE
PER TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge per unificazione delle tasse sulle concessioni governative.

Ieri la tornata si chiuse colla votazione del numero 10 del progetto della Commissione. Ora si passa alla discussione del numero 11 intitolato :

« Decreti di dispensa dalle pubblicazioni di matrimonio. Tassa fissa lire 10. La tassa è dovuta per ogni pubblicazione da cui è concessa la dispensa. »

Se nessuno chiede la parola su questo numero 11 testè letto, lo metto ai voti.

(È approvato.)

« Numero 12. Decreti reali per legittimazione di figli.

« Sarà dovuta una tassa uguale all'ammontare della tassa fondiaria e di ricchezza mobile imposta nell'anno precedente ai genitori del legittimato, e quando la legittimazione sia richiesta a senso dell'articolo 199 del Codice civile si pagherà una tassa eguale all'importare della tassa fondiaria e di ricchezza mobile imposta nell'ultimo anno di sua vita al genitore *promorto*. »

Gli onorevoli Sanguinetti e Regnoli propongono la soppressione di questo numero; l'onorevole Pellatis chiede invece che sia sostituita la seguente norma di liquidazione :

« Tutti gli atti occorrenti per ottenere il decreto ed il decreto stesso saranno scritti sopra carta da bollo da lire 2. »

PELLATIS. Faccio adesione alla proposta di soppressione di questo numero.

PRESIDENTE. Allora si unisce alla proposta dell'onorevole Sanguinetti?

PELLATIS. Sì.

PUCCIONI, relatore. Dopo il voto dato ieri dalla Camera, la Commissione ha creduto di dovervi proporre la soppressione di questo numero. (*Benissimo!*) Io non ne dico le ragioni, perchè credo che la Camera le comprenderà facilmente; e dai segni di adesione che ho avuto veggo che le ha già comprese. (*Si ride*)

PRESIDENTE. Siccome questo numero non è ripigliato da nessuno, si passa al 13:

« Autorizzazioni di società anonime o in accomandita per azioni, o di modificazioni dei loro statuti, ed autorizzazioni o ammissioni di società estere a fare operazioni nel regno.

« Se il capitale della società, e quanto alle società

estere, la parte di esso destinata alle operazioni nel regno non eccede

« Le lire 100,000 25 »

« Da oltre 100,000 a 1,000,000 250 »

« Da oltre 1 milione a 2 milioni 350 »

« Da oltre 2 milioni per ogni milione, lire 100, in aumento delle lire 350.

« Trattandosi di società per azioni la tassa deve proporzionarsi al capitale nominale delle azioni medesime fissate dall'atto costitutivo della società, senza riguardo all'epoca della loro emissione.

« L'approvazione delle modificazioni degli statuti o patti sociali senza aumento di capitale è soggetta al quinto della tassa dovuta sull'autorizzazione precedente.

« Nel caso di aumento di capitale, se quest'aumento, riunito al capitale precedente, determinasse la classificazione della società in una categoria delle di contro tasse graduali superiore a quella in cui avrebbe dovuto classificarsi in rapporto al solo capitale precedente, sarà dovuta la tassa graduale in ragione del capitale complessivo, fatta deduzione di quella pagata o che avrebbe dovuto pagarsi sul capitale precedente, qualora l'autorizzazione relativa fosse stata emessa sotto l'influenza della presente legge.

« Qualora l'aumento di capitale non inducesse il passaggio della società ad una categoria superiore, sarà dovuta la tassa come semplice modificazione di statuti o patti sociali. »

MINERVINI. Domando la parola.

Pregherei la Commissione ed il signor ministro a seguirmi nelle poche osservazioni sulla prima parte di quell'alinea che è a riscontro dell'articolo 13, e precisamente quella che si trova un po' distaccata dalla parte precedente dell'articolo e che riguarda l'approvazione delle modificazioni agli statuti sociali senza aumento di capitale.

La Commissione propone in questo caso un quinto della tassa dovuta sull'autorizzazione precedente. Ma io pregherei la Commissione e l'onorevole ministro delle finanze a dirmi qual ragione potesse consigliare questa tassa quando non vi è che una modificazione di statuti.

La modificazione degli statuti d'una società che cosa rivela? Che l'istituzione primitiva, nella pratica, abbia mostrato delle imperfezioni, e per l'utilità della società stessa, in relazione con l'utile generale, abbia bisogno di modificazioni.

Ora, quando una società, senza aumentare il capitale che ne è la base, modifica i suoi patti nel senso di migliorare l'istituzione, davvero io non so perchè voi vogliate che essa paghi una tassa del quinto di quello che essa ha pagato nell'atto di sua costituzione.

Io quindi pregherei la Commissione ad acconsentire alla mia proposta, di sopprimere cioè quest'alinea: *L'approvazione delle modificazioni degli statuti o patti*

sociali senza aumento, ecc.; e quindi la tassa emarginata all'alinea medesimo.

Quando non avete altro che una rettificazione del *modus vivendi*, per servirmi di una frase divenuta ormai parlamentare, io non trovo che vi possa dar titolo ad imporre una nuova tassa.

Voi volete una tassa sullo sviluppo del capitale, e questo io vi consento; ma quando il capitale rimane lo stesso, quando non vi ha altro che una modificazione del modo di assicurare i rapporti della società col commercio, ma Dio buono! mancherebbe il principio che voi propugnatate. Voi che cosa volete? Una tassa che ricada sul movimento del capitale. Quando questo capitale si aumenta io ammetto la seconda parte della vostra proposta, ma se il capitale resta lo stesso non trovereste giusto che questa prima parte venisse soppressa?

Io non faccio una proposta, ma voglio dichiararlo alla Commissione ed al signor ministro, lasciando ad essi che, facendo loro propria la mia proposta, volessero ridurre quest'articolo nei limiti della giustizia distributiva, la quale, se troverebbe luogo per una tassa sull'accrescimento del capitale, mancherebbe di base laddove si tratta di semplice modificazione di statuti, senza aumento di capitale. Le istituzioni di questo genere sono indispensabili all'Italia, dove tutto dovrassi attendere dal principio di associazione. Forse potrebbe taluno pensare che il Governo dovesse proteggere coteste istituzioni; io questo nè discuto nè voglio; ma dirò che, se non volete proteggere quello che riconosciamo utile, anzi necessario al bene ed all'avvenire del paese, almeno bisogna lasciarlo svolgere e prosperare liberamente.

E quando voi tasserete la modificazione degli statuti, tuttochè non vi fosse aumento di capitale, non solo non sareste giusti, ma creereste ostacoli a quelle istituzioni, delle quali l'utilità, anzi la necessità pure riconosce.

MARTELLI-BOLOGNINI. (*Della Commissione*) In risposta all'interpellanza fatta alla Commissione dall'onorevole Minervini, prima di tutto debbo osservare che non sul capitale è l'imposta che s'intende di applicare; con questa legge s'intende d'imporre una concessione, e questa concessione è apprezzata in ragione appunto del capitale della società richiedente.

La concessione vi è quando una società richiama l'ufficio del Governo a riesaminare i suoi statuti per poterli cambiare. Quindi è naturale che debba anche pagare.

L'osservazione dell'onorevole Minervini mi pare che conforti l'assunto della Commissione.

Egli dice che non si deve tassare quando la società, che nel suo statuto primitivo aveva provato che non andava bene, lo corregge, e per ottenerne il suo meglio ne chiede al Governo l'autorizzazione.

Ma appunto se parte dal principio di ottenere il suo

meglio, chiede un servizio allo Stato. E siccome si tratta di tassare tutte le concessioni che fa il Governo ai singoli individui e alle società, ne viene che debba anche in questa circostanza pagarsi una tassa.

D'altra parte la tenuità stessa della tassa pare dimostri che non si tratta che di una remunerazione di un servizio prestato.

MINERVINI. Dalla risposta dell'onorevole Bolognini mi attendeva qualche cosa, che potesse far mutare il mio convincimento; ma una volta che egli dice alla Camera che la tassa è precisamente stabilita sul capitale, la conseguenza urta col principio. Voi dite: trattandosi di società per azioni, la tassa deve proporzionarsi al capitale nominale delle azioni medesime fissate dall'atto costitutivo di società senza riguardo all'epoca della loro emissione. Dunque la tassa è stabilita precisamente sul capitale.

Ma dice, l'onorevole Bolognini: quando si chiede la modificazione degli statuti, vuol dire che la prima istituzione aveva degli inconvenienti, e quindi se io consento a questa rettifica, rendo un servizio. Ma questo servizio voi l'avete già calcolato sul capitale ed esatone l'equivalente con la tassa percepita sul capitale della società.

Se la modificazione dello statuto portasse la modificazione in aumento del capitale, sarei con voi; ma quando non porta la modificazione in aumento del capitale, la vostra tassa manca di ragione e di giustizia.

Nè vale che, al dire dell'onorevole Bolognini, sia modica cosa il quinto della tassa primitivamente pagata, per due ragioni: prima, il più o il meno non altera l'essenza delle cose; seconda, non è poi modica la tassa che vorreste indebitamente imporre.

Voi fissate che debba pagarsi per un capitale inferiore alle lire cento mila, 25 lire; per quello superiore alle lire cento mila, 250 lire, ecc. Io trovo che questa cifra risponde a qualche cosa di significante, e che la quinta parte sia una cifra tutt'altro che modica. Ma, replico, modica o grave che sia, la trovo ingiusta quando le modificazioni allo statuto sociale non portino aumento del capitale che già vi pagò la tassa.

Se volete queste istituzioni, che sono la vita del paese, dovete, se non proteggerle, non tormentarle almeno.

Non dico che dovessimo esentarle da tasse, perchè questo sarebbe un sistema diverso da quello preso dal Governo, e che io non discuto in questo momento; ma quando volete andare tassando, ed il criterio della tassazione è istituito sul capitale, ed il capitale resta lo stesso, mi permetterete che io resti della mia opinione, e che chiami la Camera ad approvare la soppressione della tassa richiesta sulla modificazione degli statuti, quando non ci ha aumento di capitale. Quindi io insisto acciocchè gli onorevoli membri della Commissione vogliano persuadersi di questa, che mi sembra essere una intuitiva giustizia più che equità, e se avrò

il dispiacere di non vedere accolta una proposta di cui ho la coscienza della giustizia, io sarò pago di avere sempre adempiuto al mio dovere e sarà almeno la Camera che l'avrà respinta.

PRESIDENTE. L'onorevole Minervini propone un emendamento che consiste nel togliere dal numero 13 la seconda norma ivi stabilita, cioè queste parole:

« L'approvazione delle modificazioni degli statuti o patti sociali senza aumento di capitale è soggetta al quinto della tassa dovuta sull'autorizzazione precedente. »

E poi per conseguenza sarebbe tolta anche l'ultima norma, dove dice:

« Qualora l'aumento di capitale non inducesse il passaggio della società ad una categoria superiore, sarà dovuta la tassa come semplice modificazione di statuti o patti sociali. »

Metto ai voti il numero 13 coll'emendamento Minervini.

(È rigettato.)

Metto ai voti il numero 13 come è proposto dalla Commissione.

(È approvato.)

« Numero 14. Decreto reale di autorizzazione per la istituzione di una Borsa di commercio, lire 1000. »

Il deputato Siccardi propone questo emendamento sulla tassa:

« Decreto reale di autorizzazione per l'istituzione di una Borsa di commercio, lire 100. »

L'onorevole Siccardi ha facoltà di parlare.

SICCARDI. Faccio anche una proposta al numero seguente. Ma dirò solo due parole.

La proposta di modificazione che fo ai numeri 14 e 15, io intendo che sia in vantaggio del commercio e dell'istessa finanza. Io non ho potuto comprendere le ragioni per le quali il Ministero ha proposto una tassa che, a mio avviso, è realmente esagerata, e posso comprendere anche meno come la Commissione, nella sua relazione, senza spiegare i motivi di questa tassa, trova però che le proposte del Governo sono, ai suoi occhi, affatto giuste.

Io temo che l'esagerazione di questa tassa possa avere questi due disgraziati effetti: di impedire per una parte l'attuazione di nuove Borse di commercio nel regno, e che possano aver luogo vendite di merci ai pubblici incanti per mezzo delle Camere di commercio ed arti; e in secondo luogo, che per questi stessi motivi venga diminuito l'introito delle finanze, per quanto misero sia quello che fu proposto dal Ministero e dalla Commissione.

Ambedue questi effetti sono cattivi, imperocchè io credo che l'istituzione delle Borse di commercio, e le vendite a pubblico incanto per mezzo delle Camere di commercio e di arti sono istituzioni vantaggiose pel commercio, e che conviene piuttosto promoverle,

anzichè mettere delle tasse e degli ostacoli che in certo modo inceppano l'azione, o meglio, l'attuazione di queste istituzioni; e quando queste istituzioni non sorgono nel paese, voi non otterrete non solo la tassa grande che avete stabilita, ma non ne otterrete più alcuna. Quindi mi pare che, anche in questo caso, voi, a vece di favorire le finanze, le avrete danneggiate.

Ma vi è di più. Il numero 16 proposto dalla Commissione, il quale stabilisce una tassa per le iscrizioni a ruoli di pubblici mediatori, mi dimostra anche più la necessità di dover fare in modo che queste istituzioni si propaghino il più che sia possibile, poichè, appunto perchè abbiano luogo le iscrizioni a ruolo di pubblici mediatori, è necessario che esistano queste Borse di commercio.

Per riguardo poi al numero 15 vi è ancora una ragione speciale, e, dirò così, un'anomalia che sorgerebbe qualora si venisse ad adottare il progetto della Commissione; e diffatti, signori, se le vendite ai pubblici incanti vengono fatte per mezzo di privati, i privati non pagano niente per ottenere queste concessioni; e quando poi voi date questa facoltà a pubbliche istituzioni, le quali hanno bisogno di una concessione governativa, voi fate pagare ad esse una tassa così forte come quella che avete stabilita. Ne verrà, dico, questa anomalia che le vendite fatte da una istituzione la quale presenta certamente delle solide garanzie a vantaggio dei compratori, la quale tutela la buona fede di essi, è soggetta ad una grave tassa, ed invece la vendita fatta dai privati, la quale non presenta le garanzie che può presentare la vendita fatta per mezzo d'una Camera di commercio, non sarebbe soggetta a tassa alcuna.

Per queste ragioni mi sembra che la tassa stabilita nella tabella sia veramente esagerata, e se vogliamo che produca qualche beneficio alle finanze, dobbiamo modificarla nel senso da me proposto.

Spero adunque che la Commissione voglia accogliere, e la Camera approvare le modificazioni che ho l'onore di proporre.

PUCIONI, relatore. Nell'importanza del servizio che rende il Governo autorizzando l'istituzione di una Borsa di commercio, ed autorizzando una Borsa di commercio a vendere effetti pubblici alle gride e merci all'incanto, sta la ragione per la quale il Ministero e la Commissione hanno stabilito una tassa, che all'onorevole Siccardi è sembrata assai esagerata, e la cui gravità non vogliamo certamente contestare.

Ora, nell'intento d'agevolare la soluzione di tutte le questioni che possano sorgere, e di non prolungare di troppo questa discussione, la Commissione ha deliberato di ridurre a 500 lire la tassa di che al numero 14. Sarebbe impossibile ridurla di più, perchè effettivamente il servizio che si rende coll'autorizzare l'istituzione d'una Borsa di commercio è assai grande.

Poichè ho la parola, e poichè l'onorevole Siccardi

ha accennato anche al numero 15, la Commissione dichiara che tiene ferma la cifra da essa proposta in 500 lire. Ne dico la ragione.

Le Camere di commercio autorizzate a vendere le merci all'incanto e gli effetti pubblici alle gride percepiscono un diritto del mezzo per cento sulle vendite. Ora, di fronte al corrispettivo che le Camere ricevono dalle parti e di fronte all'entità delle operazioni che fanno, la Commissione crede che la cifra di 500 lire per una volta soltanto sia una cifra giusta, e mantiene in questa parte la sua proposizione.

PRESIDENTE. La Commissione ammette una diminuzione nella tassa fissata al numero 14, riducendola a 500 lire, mantenendo ferma la tassa stabilita al numero 15.

SICCARDI. Accetto.

PRESIDENTE. Metto dunque a partito questo numero 14:

« Decreto reale di autorizzazione per la istituzione di una Borsa di commercio, in lire 500. »

(È approvato.)

Ora metto a partito il numero 15, su cui già si è fatta discussione, e sul quale l'onorevole Siccardi si è messo d'accordo colla Commissione.

« Numero 15. Decreto reale per autorizzazione delle Borse e Camere di commercio a vendere effetti pubblici alle gride o merci all'incanto, lire 500. »

(È approvato.)

« Numero 16. Iscrizione a ruolo dei pubblici mediatori.

« La tassa è dovuta in ragione dell'1 per cento sull'ammontare della cauzione prestata dai pubblici mediatori, sieno o no agenti di cambio, in ordine alle disposizioni della legge del 23 dicembre 1865. »

(È approvato.)

« Numero 17. Decreto reale che accredita gli agenti di cambio presso l'amministrazione del debito pubblico, lire 100. »

(È approvato.)

Ora viene un'altra concessione che non ha numero.

PUCIONI, relatore. È un errore di stampa; si può mettere il numero 17 bis.

PRESIDENTE. « Numero 17 bis. Dichiarazione che un'opera è di pubblica utilità. Se la spesa complessiva dell'opera fu prevista in somma non maggiore

« Di lire 10,000, lire 10.

« Se da oltre 10,000 a 50,000, lire 25.

« Se da oltre 50,000 a 250,000, lire 50.

« Se da oltre 250,000 a un milione, lire 100.

« Da oltre un milione sino a qualunque somma, lire 200.

« Non è dovuta tassa alcuna quando l'opera interessa esclusivamente lo Stato. I decreti di espropriazione e di occupazione dei fondi di cui agli articoli 30, 48 e 53 della legge 25 giugno 1865, numero 2339, saranno sottoposti alla registrazione col pagamento

delle tasse stabilite dalla legge di registro, prima che ne venga eseguita la trascrizione e la voltura nel catasto o nei libri censuari.

MINERVINI. Domando la parola. (*Rumori a destra*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MINERVINI. Si lamenta spesso in questa Camera che le tasse non rendano; ed io rispondeva a questa accusa: non è colpa del paese, ma del vostro sistema. Risponderò ancora ciò che la scienza risponde: sviluppate e tassate; se incarate non farete che una perpetua incidenza, la quale non può darvi che zero.

Col numero 17 bis voi avete creduto di porre una tassa in opposizione della scienza economica, e sperate bene da essa? (Oh! oh! *a destra*)

È questo un vostro sistema, e non vi è da fare osservazione; ma se sentirete le ragioni per le quali io domando la soppressione del numero 17 bis, vi convincerete essere, la soppressione che io ne invoco, un bene, e, credo anche, un dovere.

Io non intendo, o signori, che in forma costituzionale si creasse un mostro divoratore che si chiama Stato, come voi lo intendete. Questo Saturno, divoratore dei figliuoli, già da sette anni divora, e basta.

Lo Stato è il vigilatore dell'economia della famiglia costituzionale, e quando si astraie e viene dicendosi dal Governo: io sono lo Stato; io son tutto; tutti mi debbono, io debbo nulla; io, dico la verità, non so concepire quale specie di criterio voi abbiate della vera libertà.

Volete tassare la dichiarazione di un'opera di pubblica utilità! La pubblica utilità che cos'è? Una qualche cosa che sia imprescindibile del vivere bene, del promuovere il commercio, il movimento del paese, la salubrità, l'igiene, la prosperità morale e materiale dei cittadini.

Ora, domando io, dovremo noi pagare per quello che è debito vostro di promuovere? Ed in nome di chi? Dello Stato. Ma, signori, francamente io vi dico che non so dove voi volete condurre il paese.

Lo Stato non è altro senonchè il moderatore nel senso del bene; se voi mi dite, opera di pubblica utilità, ma, Dio buono! voi dovrete pagare per promuoverla, e voi volete invece esigere una tassa; ma chi ve la pagherà? La provincia, il municipio. Ma la provincia ed il municipio stanno fuori dello Stato? No, formano parte dello Stato, e se lo Stato deve promuovere (e ne ha il dovere) l'utilità, come volete che colui il quale la reclama vi paghi perchè avete fatto il vostro dovere consentendola? E vi aggiungo che voi avete detto ancora: non è dovuta tassa alcuna quando l'opera interessa esclusivamente lo Stato. Questa è la favola della ribellione dei membri del corpo contro il cervello ed il cuore, come raccontano gli antichi. Che cosa rappresenta lo Stato? Non è altro che la somma degl'interessi singoli delle piccole famiglie e delle grandi che formano il municipio e la provincia.

Ora, domando io, questo Saturno divoratore come lo potrete ammettere? Credete voi che con questa legge avrete raggiunto lo scopo di un utile per le finanze?

Ma, signori, bisognerebbe essere troppo fanciulli nella scienza economica per ammettere questa conclusione: quando voi non isviluppate ciò che è utile, non potrete avere materia tassabile, e quando allo sviluppo di ciò che è utile mettete una tassa, non fate che crear dighe le quali riesciranno a danno delle finanze.

In secondo luogo dite di volere una tassa per i decreti (e qui prego l'onorevole ministro delle finanze a porgermi attenzione) di espropriazione e di occupazione dei fondi per pubblica utilità di cui agli articoli 30, 48 e 53 della legge 25 giugno 1865, numero 2339, e dichiarate inoltre che saranno sottoposti alla registrazione col pagamento delle tasse stabilite dalla legge di registro, mentre ciò in quella legge non istà.

Ma voi sapete che, secondo la legge di registro, questa quistione, devoluta ai tribunali competenti, ha escluso l'esorbitanza fiscale; ed è stato dichiarato che non v'ha diritto di chiedere una tassa a nome del tesoro, che ricaderebbe, economicamente parlando, a danno del tesoro medesimo. Quando voi mettete questa locuzione, venite a stabilire un principio dichiarativo, contro quello che il potere giudiziario ha deciso interpretando ed applicando la legge di registro.

Se i giudicati dei vari tribunali italiani e delle varie Corti hanno dato torto alle finanze, e questi giudicati sono stati proferiti taluni dai tribunali, taluni dalle Corti d'appello, e taluni sono pendenti in Cassazione, la locuzione dichiarativa, impossessandosi dei giudicati non ancora resi commutabili, potrà avere effetto retroattivo, ed ogni municipio si troverà esposto a pagare contro quello che i magistrati hanno sentenziato, e contro la giustizia, e ne verrà perturbamento ai loro stati discussi, e quindi danno alle opere pubbliche e mancanza di mezzi agli oneri dei quali aggravaste e intendete aggravare i municipi e le provincie.

Pensateci. Non esigerete, s'intende, ma questo a me duole. Amo invece che non si chieda l'ingiusto.

In questa condizione di cose è la questione. Quindi io prego l'onorevole Commissione, prego l'onorevole ministro a rispondermi su questo quesito.

Se mi risponderanno io dirò che hanno ragione; ma se non mi risponderanno o le ragioni che mi risponderanno le troverò tali da doverle combattere, io spero che la Camera avrà senno e coraggio abbastanza per non inchinarsi a questa proposta del Governo.

Io domando all'onorevole ministro ed alla Commissione: la espropriazione per pubblica utilità che cosa suona? Una limitazione al diritto imprescrittibile, privilegiato della proprietà, senza la cui garanzia non vi è società possibile, o signori.

Ora, se questo è il concetto, volete essere pagati per quello che voi dovrete promuovere e garantire?

Ma, Dio buono! Se voi volete fare quattrini, per Dio! siate logici. Seguite la scienza, la quale non ammette sicuramente, nè condizioni di tempo, nè condizioni di necessità per legittimare un pagamento condannato dalla giustizia, dal diritto e dalla pubblica e privata utilità e benessere del paese!

Ora, se è così, qual è il diritto di far pagare allo Stato le tasse per l'espropriazione a causa di pubblica utilità? Ma che, o signori, credete voi che il pubblico debba avere per sè il solo debito pubblico, e tutto pci debba essere dello Stato, nel quale si nasconde il Governo stesso che chiede indebitamente?

Dette queste cose, aspetterò la risposta; se la risposta è conveniente, vi dichiaro che lealmente sarò con voi; ma se non mi risponderete, se le vostre risposte potranno essere combattute, io replicherò, e la Camera allora giudicherà.

PRESIDENTE. Rileggo il numero 17 bis:

« Dichiarazione che un'opera è di pubblica utilità. Se la spesa complessiva dell'opera fu prevista in somma non maggiore

« Di lire 10,000, lire 10.

« Se da oltre 10,000 a 50,000, lire 25.

« Se da oltre 50,000 a 250,000, lire 50.

« Se da oltre 250,000 a un milione, lire 100.

« Da oltre un milione sino a qualunque somma, lire 200.

« Non è dovuta tassa alcuna quando l'opera interessa esclusivamente lo Stato. I decreti di espropriazione e di occupazione dei fondi di cui agli articoli 30, 48 e 53 della legge 25 giugno 1865, n° 2339, saranno sottoposti alla registrazione col pagamento delle tasse stabilite dalla legge di registro, prima che ne venga eseguita la trascrizione e la voltura nel catasto o nei libri censuari. »

Lo metto ai voti.

(È approvato.)

MINERVINI. Ma doveano rispondere. La controprova! Una voce. Non si può! Si è già proclamato l'esito della votazione.

MINERVINI. M'inchino al fato presidenziale. (Clarità)

PRESIDENTE. « Numero 18. Decreti reali d'autorizzazione di prestiti alle provincie, ai comuni, ai loro consorzi ed agli istituti di beneficenza sulla Cassa dei depositi e prestiti.

« La tassa è dovuta in ragione di una lira per ogni 1000 lire del prestito autorizzato computandone le frazioni per un migliaio intiero. »

A questo numero il deputato Merizzi propone che siano ommesse le parole: « ed agli istituti di beneficenza. »

L'onorevole Merizzi ha facoltà di parlare.

MERIZZI. Il mio emendamento non ha bisogno di lungo svolgimento.

Quando un istituto di pubblica beneficenza è costretto a ricorrere ad un prestito, la legge non dovrebbe aggravare una posizione che per il fatto stesso del mutuo si appalesa meno favorevole.

L'onorevole Commissione dirà: ma il Governo presta un servizio, e va remunerato.

Io osservo che, appunto per l'indole speciale degli istituti di pubblica beneficenza, la legge rinunzia, in altri casi, a ben più grandi vantaggi, ed io non accennerò che alla legge sulle opere pie, la quale accorda ad esse l'esenzione dalle tasse e dai bolli per le cause che gl'istituti di beneficenza sono costretti ad intraprendere.

Io invoco che egual favore sia dalla Camera concesso per i prestiti che gl'istituti di beneficenza sono nella necessità di contrarre presso le Casse di deposito e prestiti, esonerandoli dalla tassa di concessione.

DI SAN DONATO. Io non solo fo plauso all'emendamento dell'onorevole Merizzi, ma raccomando alla Camera la condizione fatta a molte provincie ed a molti comuni. Io non intendo fare rimontare la responsabilità di questo fatto fino al Governo; ma io so che alcune provincie, per trarre la loro vita, sono condotte a fare degli imprestiti.

E perchè, o signori, hanno dovuto fare degli imprestiti?

Perchè i ruoli non sono stati approvati a tempo, e le provincie non poterono esigere.

Ora, per questo fatto, al quale voi stessi le avete condotte, volete mettere un'imposta? Io domando se questa è giustizia.

Quindi prego l'onorevole Commissione e, per essa, l'onorevole relatore Puccioni a considerar bene quello che ho detto, a considerar bene lo stato delle provincie.

Se essa lo considera benevolmente, vorrà accettare la mia raccomandazione per l'emendamento Merizzi, e togliere ancora la tassa che riguarda gl'imprestiti delle provincie.

MARTELLI-BOLOGNINI. Mi permetto di far osservare agli onorevoli proponenti essere vero che vi sono dei comuni e delle provincie, ed anche degli istituti di beneficenza, ai quali riesce gravoso dover ricercare degli imprestiti. È un fatto però che la Cassa dei depositi e prestiti fornisce a codesti enti degli imprestiti a delle condizioni molto più vantaggiose di quelle che si possono avere sulle piazze; questo spero non me lo negheranno gli onorevoli contraddittori.

Ora, quando lo Stato pel decreto di autorizzazione percepisce una lira per ogni mille dell'imprestito per una volta tanto, non parmi sia poi una tassa così grave da sgomentare le provincie ed i comuni per questa piccolezza. Faccio anche osservare che nelle contrattazioni coi privati, e principalmente coi banchieri ai quali sogliono avere ricorso gli enti morali per ottenere degli imprestiti quando non li possono ottenere dalla cassa

dei depositi e prestiti, vi sono delle altre spese. Per lo più vi sono delle spese di provvisione, spese di registro e bollo e tante altre. Pregherei quindi gli onorevoli proponenti a ritirare la loro mozione, in quanto non mi sembra poi che tutto il gravame dei comuni e delle provincie non consista nel dover pagare una lira per mille nell'atto che ottengono un ribasso del due, del due e mezzo, anche del tre per cento sul frutto del mutuo, e su tutte le altre spese accessorie.

DI SAN DONATO. Domanderei un altro schiarimento alla Commissione. Le provincie ed i comuni che fanno dei debiti, ma non colla Cassa dei depositi e prestiti, sono anche obbligati a questa tassa? Se non lo sono, allora io muterò la mia proposta, appoggiando solo quella dell'onorevole Merizzi.

PRESIDENTE. L'onorevole Salvagnoli ha facoltà di parlare.

SALVAGNOLI. Debbo dichiarare che la minoranza della Commissione accetta l'emendamento Merizzi.

MARTELLI-BOLOGNINI. Io debbo osservare ai miei colleghi della minoranza della Commissione che, se si dice *istituti di beneficenza* e si vogliono eccettuare *le opere pie*, io non capisco più quale sia l'eccezione dalla regola generale. Io credo che qui nascerebbe una questione di distinzione fra gli istituti di beneficenza e le opere pie.

Rammentiamoci, signori, che vi sono delle opere pie, le quali sono molto più ricche di certi comuni, e perciò non so perchè esse dovrebbero essere esenti dalla tassa, mentre sono colpiti i comuni.

Osservo poi che questa tassa è una meschinità di fronte agli immensi vantaggi che ottengono gli enti morali col decreto che autorizza la Cassa dei depositi e prestiti a far loro un imprestito. È evidente che in questo caso il frutto del mutuo è molto minore di quello che dovrebbero pagare altrove.

Mi sembra inoltre che, trattandosi di una tassa così meschina, non valga la pena di fare un'eccezione.

C'è poi di più. Se si eccettuano dalla tassa le opere pie, invece di un vantaggio, ne avrebbero un danno in quanto il Governo concederà i prestiti sulla Cassa dei depositi e prestiti a preferenza alle provincie ed ai comuni, e perciò le opere pie dovranno con loro danno cercare altrove i loro prestiti.

PRESIDENTE. L'emendamento proposto dal deputato Merizzi, appoggiato dal deputato Di San Donato e dalla minoranza della Commissione, consiste nel sopprimere le parole *ed agli istituti di beneficenza*.

Lo metto ai voti.

(È approvato.)

Metto ai voti il numero 18 così modificato.

(Dopo prova e controprova è ammesso.)

« N° 19. Decreto reale che autorizza l'istituzione di pedaggi sui ponti e sulle strade spettanti alle provincie, lire 20. »

(È approvato.)

« N° 20. Decreto d'omologazione dei progetti per costruzione o modificazione di argini e per altre opere idrauliche, quando la spesa non sia ad esclusivo carico dello Stato, lire 20. »

(È approvato.)

« N° 21. Decreto reale di autorizzazione di rettilineamento e nuove inalveazioni di fiumi e torrenti, rivi e scolatoi pubblici, a norma degli articoli 96 e 123 della legge sui lavori pubblici, lire 20. »

(È approvato.)

« N° 22. Decreto reale per concessione di derivare acque pubbliche o stabilire sulle medesime molini od altri opifici, per derivazioni d'acque da canali demaniali, per concessione di occupazione di tratti di spiaggia di laghi e di altre simili concessioni, lire 20. »

« La tassa è dovuta indipendentemente dall'annuo canone o dal prezzo di vendita da corrispondersi alle finanze dello Stato. »

Il deputato Minervini ha la parola. (*Rumori a destra*)

MINERVINI. Io non oppugno i quattro articoli che avete letti, ma dirigo all'onorevole ministro delle finanze una mia preghiera.

Signori, è antico adagio che *l'industria paga l'industria*.

L'istituzione dei pedaggi od altri equivalenti per reintegrare la spesa e gl'interessi per una pubblica opera, è un metodo che agevolerebbe molto e sarebbe giustissimo.

Spesse volte si condanna questo metodo per reminiscenza dell'antico, che crediamo condannabile, e spesse volte è sapientissimo. Studi il Governo ad un sistema mercè cui l'opera pubblica sia agevolata con lo stabilire un dazio da pagarsi da quanti ne usano e ne profittano, ma durevole sino a quando non siano estinti il capitale e gl'interessi.

Se noi dobbiamo promuovere le opere di pubblica utilità (e voi sempre volete specchiarvi nei paesi stranieri, senza ricordare che quest'Italia nostra fu maestra primeva a questi stranieri), io pregherei l'onorevole Cambrey-Digny a por mente ed a studiare sul sistema col quale tutte le opere potessero essere costrutte concedendo all'imprenditore una specie di diritto, come il pedaggio od altro simile, per un tempo necessario ad estinguere il capitale impiegato con gli interessi: dopo di che l'opera resterebbe del pubblico e cesserebbe ogni pagamento. Non avreste bisogno di fare debiti, non d'imporre nuove tasse ed aggravare le tasse esistenti.

L'industria pagherebbe l'industria. Ed in ciò ne è maestra la provvida Inghilterra, quel paese eminentemente civile, perchè si specchia alla scienza matematica; e la scienza matematica sola, o signori, è la verità, e la verità in terra è l'immagine di Dio (*Ilarità e interruzioni*); ond'è che sia quella la quale conduce i popoli al vero progresso morale e civile, d'onde la prosperità, il vivere bene e quindi tranquilli.

Una volta che voi decretate un'impresa qualunque e coloro che se ne avvantaggiano dovessero pagare un piccolo obolo pel tempo che voi determinereste per l'ammortamento della spesa, vedreste agevole ogni grande opera utile o necessaria.

Quando i pedaggi ed altre tasse congeneri erano regalie o privilegi feudali sulla libertà del popolo e come effetto di un monopolio, erano cose da condannare. Ma quando tutti coloro, cui utile e necessaria sia un'opera pubblica, pagassero una tassa temporanea sino all'ammortamento dello speso, credete pure essere l'onere più accettabile, perocchè si pagherebbe godendo dei vantaggi di quell'opera.

Quando il bilancio della spesa e dei vantaggi sta nella coscienza dei contribuenti, come avverrebbe nel mio suggerimento, avrete fatto un grande progresso. Le tasse non a perpetuità, e contrapposte ad utile che si vede o si tocca, si pagano sempre e con piacere.

Il bel ponte di ferro a Torino, o quello in Firenze, non sono fatti forse sopra codesti dati? E chi si lamenta dei soldi che si pagano nel profittarne? (*Rumori*)

PRESIDENTE. Onorevole Minervini qui non si tratta di pedaggi. Legga il numero che è in discussione, e vedrà che questi non si possono qui applicare. Qui si tratta di concessioni per derivare acque pubbliche.

MINERVINI. Onorevole signor presidente, se alla occasione di discutere delle leggi non si svolgessero i mezzi di provvedere al bene, le discussioni sarebbero aride.

PRESIDENTE. Le cose debbono essere dette a tempo e luogo, e non contro la volontà della Camera, e le prescrizioni del regolamento.

MINERVINI. Io raccomando al Ministero di studiare sul grande principio che *l'industria paghi l'industria*, al modo inglese, ma che pure tentato in minima scala in Italia, fece buona prova. Ecco tutto.

PRESIDENTE. Metto ai voti il numero 22.

(È approvato.)

« Numero 23. Decreto che permette la navigazione con piroscafi sui laghi, fiumi e canali, lire 100. »

(È approvato.)

« Numero 24. Licenza per eseguire il trasporto dei legnami a galla sulle acque dei fiumi, torrenti, rivi, canali e laghi, tanto in tronchi sciolti o annodati, quanto con zattere, lire 50. »

DI SAN DONATO. Vorrei domandare la ragione per cui la Commissione non ha ammessa una classificazione a questa licenza, perchè ci va: e così pure, perchè non ha compreso anche una parte dei porti di mare, chè anche nei grandi porti si usa questo trasporto sull'acqua stessa.

Io desidero sapere la ragione per cui non ha fatta alcuna distinzione, perchè vi sono fiumi e fiumi, trasporti e trasporti, e far pagare per tutti la stessa somma di 50 lire non mi pare regolare.

PRESIDENTE. Niuno chiedendo più la parola, io metto ai voti il numero 24.

DI SAN DONATO. Domando perdono; io ho domandato delle spiegazioni, e mi pare che l'onorevole relatore è in via di rispondermi.

PUCCIONI, relatore. La Commissione discusse a lungo intorno a quella classificazione cui accennava testè l'onorevole Di San Donato: io credo che voglia alludere a quella intorno alle licenze di eseguire il trasporto per tronchi sciolti, o per tronchi annodati...

DI SAN DONATO. E tra fiume e fiume.

PUCCIONI, relatore... e anche nel senso di fiumi a fiumi, e vide la Commissione che si sarebbe entrati in grandissime difficoltà nella pratica, e si attenne al partito di una sola forma di permesso tanto pei legnami sciolti che annodati, tanto più che giunti a metà via, spesso avviene che questi legnami sciolti si chiudano insieme, specialmente nei fiumi di lungo corso. Per questa ragione adottò la tassa unica.

DI SAN DONATO. Allora mi rincresce che la Commissione abbia ritenuto quel che dice l'onorevole relatore, e domando che la tassa sia ridotta a 20 lire, perchè non trovo giusto che si debba far pagare 50 lire tanto a chi trasporta il legname su grandissimi fiumi o su laghi, come a chi lo trasporta su di un fiumicello. Io propongo dunque che la tassa sia ridotta a lire 20. Ad ogni modo, se la Camera me lo permette, io penso di redigere un emendamento meglio esplicativo delle idee da me svolte e che rappresenti un'equa e razionale classificazione.

VALERIO. Io appoggio la proposta dell'onorevole San Donato, e faccio osservare che vi sarebbero dei casi in cui, posta una tassa di 50 lire, si renderebbe impossibile l'uso della flottazione.

Quando si tratta di trasportare 30, 40, 50 tronchi di legname, far pagare 50 lire per il decreto di flottazione, è come procurare di costringere chi v'ha interesse a trasportare i suoi legnami senza pagare, ed invitarli a fare un contrabbando di un nuovo genere.

Certamente non si può applicare la stessa misura per la flottazione di 30 o 50 tronchi di legname colla flottazione di grandi masse fatte o da un solo proprietario o da più riuniti insieme, come accade in certi luoghi, per esempio, nel lago Maggiore. Bisogna, o ridurre questa tassa ad una cifra minore, che sia applicabile ai minori casi; oppure fare una classificazione. Ecco i due soli sistemi che sono accettabili.

MARTELLI-BOLOGNINI. Nel seno della Commissione, come ha detto l'onorevole relatore, fu più volte esaminata questa questione, ed io fui tra quelli che erano appunto della minoranza della Commissione, quando si trattò di questa cosa. Ma, pur troppo, per quanto siasi studiato un modo pratico e certo per toglier via il caso delle frodi e per raggiungere una tassa adeguata da tutti coloro che chiedono questi permessi, non siamo potuti giungere a formulare un articolo il

quale comprenda tutti i casi possibili. D'altra parte si è osservato che spesso avviene che si domandano dei permessi per trasportare a tronco sciolto in alcuni torrentelli, e che poi giunti dove il torrentello entra in un fiume piuttosto grande, allora si riuniscono i tronchi in diversi fasci. E tutte queste cose sono previste dalla legge stessa, perchè nel decreto di concessione si dice come e quando devono passare a tronco sciolto i pezzi lanciati nell'acqua; come e quando devono essere riuniti in zattere. Ora, è stato fatto osservare come sono tante le precauzioni che si prendono e s'impongono dall'autorità che dà il permesso; sono tante le formalità che debbono usarsi per ottenerlo, che un solo individuo non viene mai a chiedere il permesso di trasportare pochi alberi.

Avviene invece che alcuni proprietari si riuniscono e fanno un solo trasporto. Per questa considerazione si è pensato di stabilire una tassa di lire 50. Vi fu un momento in cui si pensò di stabilire una piccola tassa per ciascheduna zattera; ma allora nasceva la questione di quanti pezzi dovesse essere composta una zattera, e quali precauzioni si dovessero applicare perchè non ne nascesse una frode. Furono tali e tante le questioni che non fu possibile determinare una base fissa; e la Commissione dovette venire nell'idea di adottare una tassa generale, complessiva, la quale comprendesse tutti i casi possibili. Stabili quindi una tassa di lire 50, la quale non pare sia troppo grave.

VALERIO. La risposta data dalla Commissione si fonda tutta sopra di ciò che, per la maggior parte delle volte, le domande di flottazioni non si fanno da individui, ma da associazioni d'individui per grandi flottazioni.

Quindi è che la Commissione, ciò considerando, e vedendo le difficoltà da superare, ha creduto di gettar là una tassa di lire 50 per queste flottazioni.

Ora, queste ragioni confermano quanto io diceva. Se ora sono pochi i privati che domandano la licenza di fare le flottazioni per poco legname, quando ci sarà la tassa, non ve ne sarà più alcuno. Saranno impediti di farle quelli che temono di violare la legge, e saranno invitati a violarla quelli che ciò non temono.

La Commissione ha trovato una grande difficoltà a classificare; ma questa grande difficoltà non esiste. Si stabilisca, ad esempio, una tassa che comprenda le flottazioni non maggiori di 50 pezzi, poi si aumenti la tassa di 50 in 50, di 100 in 100.

Ecco un sistema semplicissimo in cui non vi sono nè grandi difficoltà nè di quelle formalità per liquidare la tassa che possano importare fiscalità o vessazioni. Mi pare che queste stesse ragioni dovrebbero convincere la Camera che bisogna entrare nel sistema dell'onorevole Di San Donato, cioè, o di una tassa abbastanza bassa perchè non possa impedire le flottazioni piccole, o di una tassa graduata che dalle piccole vada alle grandi.

PPRESIDENTE. L'onorevole Di San Donato fa una proposta?

DI SAN DONATO. Io credo che il numero potrebbe essere redatto in questo modo: « Licenza per eseguire il trasporto dei legnami a galla sulle acque dei torrenti, rivi e canali lire 20, sui fiumi e laghi, annodati, lire 30, in zattere lire 50. »

PUCCIONI, relatore. La Commissione accetta questa proposta.

PRESIDENTE. Metto dunque a partito il numero 24 riformato nel modo proposto dall'onorevole Di San Donato, e che la Commissione ha accettato.

(È approvato.)

« Numero 25. Permessi dei progetti per le opere ed atti di che all'articolo 169 della legge sui lavori pubblici, lire 5. »

PUCCIONI, relatore. Deve leggersi: « Permessi per le opere ed atti di che, ecc. »

PRESIDENTE. Pongo ai voti il numero 25 colla correzione fatta dalla Commissione.

(È approvato.)

« N° 26. Autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici per l'esecuzione delle opere indicate nell'articolo 170 della suddetta legge, lire 10. »

(È approvato.)

« N° 27. Patenti di costruttori navali di prima classe o d'ingegneri costruttori di navi in ferro, lire 200.

« Le stesse tasse saranno dovute per le autorizzazioni ai costruttori stranieri di cui all'articolo 30 del Codice per la marina mercantile. »

I deputati D'Amico, De Martino, Viacava e Maldini propongono di sopprimere nella tabella le tasse dal numero 27 al numero 38 inclusivo, e dichiarare ritenute in vigore quelle stabilite dalla legge sulle tasse marittime del 17 luglio 1861, n° 267.

L'onorevole D'Amico ha facoltà di parlare.

D'AMICO. Nel prendere la parola per isvolgere l'emendamento che insieme ad altri colleghi ho presentato alla Presidenza, bisogna che manifesti un sentimento il quale è inteso da molti, ma che è bene che si ripeta altamente. L'abitudine di toccare frequentemente e di modificare spesso le leggi che noi facciamo, è perniciosissima per ragioni che è inutile che io venga enumerando. Io dico la verità, questa legge la veggio intitolata legge di unificazione delle tasse, ecc., e se non riguardassi questa legge dal punto di vista che tratta di unificare sette legislazioni diverse, dico il vero che, avendo innanzi una legge la quale, per dare alla finanza il meschino ristoro di due o tre milioni viene a rimestare 55 cespiti diversi, se il progetto nel suo insieme dovessi, ripeto, riguardarlo altrimenti che come una legge di unificazione, mi sarei opposto con tutte le mie forze alla sua approvazione.

A proposito delle tasse marittime dirò che esse si trovano già unificate per una legge del 17 luglio 1861. Questa legge discussa dal Parlamento è stata

riguardata in tutte le sue parti dietro quel concetto che conveniva; adesso con una legge di unificazione la quale abbraccia argomenti diversissimi a seconda delle diverse tasse di cui tratta, noi veniamo a modificare questa legge; non possiamo quindi riguardare queste tasse nuove che imponiamo per i diversi atti marittimi, non le possiamo riguardare, io dico, con un concetto complessivo corrispondente al servizio a cui esse si riferiscono.

Diffatti non veggio nella relazione presentata dal ministro di finanze una sola ragione la quale accenni al perchè delle proposte modifiche. Il ministro delle finanze dice: « mi pare giusto che in una legge di unificazione, la quale colpisce la generalità dei provvedimenti nei quali la tutela governativa si manifesta, fossero anche compresi gli atti preaccennati. » Ma gli atti preaccennati sono già compresi nella legge del 1861: a che dunque comprenderli in questa che discutiamo? Li comprendiamo forse per arrecare un vantaggio alle finanze? Ma prendendo complessivamente tutti i prodotti che si presumono ricavare da queste undici tasse diverse, noi vediamo negli allegati annessi al progetto ministeriale che si tratta in tutto di una somma di 136,000 lire.

Ora, su queste 136,000 lire che aumento si vuole fare? Un aumento vessatorio pei capitani e costruttori marittimi, ma veramente incalcolabile per la finanza.

Queste tasse sono unificate, sono regolate dalla legge del 1861, non ritorniamoci sopra incidentalmente ed a proposito d'una legge d'unificazione.

Che qualche giusto concetto, il quale figurava nella legge del 1861, non sia difatti contemplato nella legge presente, io lo ricavo da taluni confronti tra il progetto che ci si propone e quello del 1861. I capitani marittimi ed i costruttori navali di prima classe, secondo la legge del 1861, pagavano due tasse per ottenere le loro patenti; una di lire 30 per l'atto di presentazione all'esame, ed un'altra di lire 60 pel conseguimento della patente.

Ora, col nuovo progetto, noi tassiamo i capitani ed i costruttori di prima classe di lire 200, invece delle 90 che complessivamente prima pagavano, ed escludiamo la divisione di questa tassa tra la presentazione agli esami e l'atto di ricevere la patente. Se queste tasse debbono rispondere al concetto che ogni individuo, il quale domanda una concessione al Governo per il servizio privato che dal Governo riceve, debba pagare qualche piccola cosa, io dico che quando un individuo domanda l'esame, bisogna che questo individuo qualche cosa paghi.

Quando il Governo passa gli esami agli aspiranti ai gradi della marina mercantile, rende un servizio tanto a coloro che poscia ricevono la patente, quanto a quelli che sono rimandati.

Esentando questi ultimi dalla tassa mi pare come un beneficio che noi facciamo all'ignoranza, e trovo

che ne possiamo benissimo fare a meno, in vantaggio di coloro i quali riusciti all'esame ricevono la nomina, facendoli pagare meno pel diritto di patente.

Io non voglio tediare la Camera scendendo al minuto esame delle diverse tasse marittime, ma però sopra un'altra io debbo fermare la sua attenzione; questa è quella che riguarda il numero 38 della tabella.

« Atti di nazionalità delle navi di portata fino alle 30 tonnellate, lire 5.

« Da oltre 30 a 150 tonnellate, lire 10.

« Da oltre 150 tonnellate, lire 20. »

Ora nella legge del 1861 le patenti di nazionalità non erano tassate, a qualunque portata di nave si riferissero, che per sole 5 lire, come piuttosto un corrispettivo del valore materiale della patente stessa, che come una tassa per l'atto di nazionalità. Ora se si varia il concetto di questa tassa, cadiamo in contraddizione, perchè un'altra legge da noi fatta accorda due lire a tonnellata di premio per le nuove costruzioni.

Non è a dire che noi abbiamo stabilito questo premio quando eravamo ricchi; l'abbiamo stabilito quando si mise il corso forzoso, l'abbiamo stabilito quando la Commissione dei Quindici ha studiato tutti i mezzi per favorire le finanze.

Del resto, io non mi preoccupo tanto per l'elevatezza delle tasse che si propongono assolutamente parlando, e mi limiterei ad insistere, solo perchè la tassa dei capitani di prima e seconda classe, dei costruttori e maestri d'ascia venga diminuita; ma io riguardo la questione di massima, perchè credo che non convenga a noi di toccare ad ogni momento le leggi in vigore, ed ho voluto trattare questa questione di massima, perchè credo che quando le leggi stabilite si modificano così per incidente e non avendo per obbiettivo principale i principii a cui debbono essere informate, noi molto facilmente possiamo andare errati, e peggiorarle.

Ciò detto, io voglio sperare che la Camera accetterà il mio emendamento, tanto più che mi lusingo sulla massima trovarmi di accordo colla Commissione stessa.

La Commissione che cosa ha fatto a proposito delle tasse per la caccia? Essa ha visto davanti alla Camera un progetto di legge sulla caccia, ed ha detto: giacchè abbiamo da discutere un progetto di legge che riguarda specialmente la materia, non è bene il comprendere qui queste tasse, e quindi le tolse dal progetto.

Ora, se la Commissione ha ciò fatto in considerazione di una legge che è da discutersi, ho ragione da augurarmi che vorrà accettare il mio emendamento che s'ispira allo stesso principio per riguardo ad una legge già votata e sancita dal Parlamento.

PRESIDENTE. A questo stesso numero gli onorevoli Pescetto e Ricci Giovanni presentano il seguente emendamento, il quale fino ad un certo punto coincide

con quello testè sviluppato dal deputato D'Amico, vale a dire:

« N° 27. Si propone la tassa di lire 60, come nella legge 17 luglio 1861.

« N° 28. Si propone la tassa di lire 40, come nella legge 17 luglio 1861.

« N° 29. *Soppresso.*

« N° 30. Si propone la tassa di lire 60, id.

« N° 31. Si propone la tassa di lire 40, id.

« N° 32. Si propone la tassa di lire 20, id. »

Se l'onorevole Pescetto non fa difficoltà, credo che sarebbe opportuno il farne a questo punto lo svolgimento.

PESCETTO. Io pregherò l'onorevole presidente a voler sentire prima la Commissione per vedere se accetta l'emendamento proposto dall'onorevole D'Amico.

PRESIDENTE. Si accosterebbe in tal caso a quello dei deputati D'Amico, De Martino, Viacava e Maldini?

PESCETTO. Non avrei difficoltà di accettarlo anch'io, essendo più ampio di quello stato proposto da me e dal mio collega ed amico Giovanni Ricci, il quale vivamente deploro di non vedere fra noi per esserne impedito dalla gravissima sciagura che ne colpì la famiglia, che tutti conosciamo e deploriamo: e che noi pure privò d'un chiaro ed ottimo collega.

PRESIDENTE. A quanto veggo, il suo emendamento porterebbe alcune modificazioni all'attuale tassa pel numero 29, mentre con quello del deputato D'Amico si vorrebbe la soppressione dei vari numeri, dal 27 al 38, mantenendo le tasse marittime relative ora in vigore secondo la legge 19 luglio 1861.

Convorrà perciò farne sentire prima le ragioni.

PESCETTO. Ma la differenza non sta solo in questo, sta appunto nell'accettare l'emendamento che la Commissione ha proposto relativamente alla tassazione degli atti di nazionalità delle navi.

Io in questo dissenso dall'onorevole D'Amico e da altri seco lui proponenti l'emendamento soppressorio, e credo che le proposte della Commissione sono eque e conformi ai principii di giustizia.

La legge che discutiamo ha scopo principale di fornire elementi attivi alle nostre finanze, di colpire quei cespiti di ricchezza che altrimenti non lo sieno o lo sieno proporzionalmente meno di altri. Ora, nello stato attuale della nostra legislazione è tassato egualmente un bastimento, qualunque sia il suo tonnellaggio, rispetto alla sua patente di nazionalità; questo non credo giusto, nè equo, e perciò accetto quanto propone in merito la nostra Commissione, quantunque desideri veder ampliata la graduazione di portata da essa propostaci.

Mi riservo a parlare in proposito e sviluppare questo concetto quando discuteremo il numero 38 della tabella.

Ma la differenza essenziale tra il mio emendamento e quello dell'onorevole D'Amico, sta in ciò che egli sopprime appieno i numeri 27 e 28 della tabella, mantenendo le tasse in essi previste nella quotità appunto stabilite dalla legge 17 luglio 1861; mentre l'onorevole Ricci ed io proponiamo d'inscrivere nella tariffa le tasse corrispondenti dall'ora detta legge stabilite, e ciò precisamente perchè, essendo questa che facciamo una legge di unificazione, ci sembra giusto ed equo che queste tasse sieno estese alle provincie venete, ove non è peranco pubblicata e promulgata la legge 17 luglio del 1861 sulle tasse marittime; unificazione di tasse e di concorso alle spese dello Stato che riteniamo sia precipua intenzione della Camera e del Governo di stabilire.

PUCCIONI, relatore. L'onorevole Pescetto ha dimostrato quanto fosse giusto il pensiero del presidente quando lo invitava a svolgere il suo emendamento, che la Commissione dichiara fin d'ora di non accettare, e dirò in appresso le ragioni. Intanto una delle ragioni principali è stata quella accennata dall'onorevole Pescetto colla quale egli ha chiuso le brevi osservazioni sottoposte alla Camera. Quando la Commissione avrà udito lo svolgimento della proposta dell'onorevole Pescetto, essa emetterà il suo parere sopra le varie proposte che sonsi fatte su questi diversi numeri di tariffa.

PESCETTO. Io credo che sarebbe meglio che il signor presidente interrogasse prima la Camera sull'emendamento proposto dagli onorevoli D'Amico, De Martino, Viacava e Maldini, e poi dopo svolgerci il mio.

PESCATORE. È la stessa quistione.

PRESIDENTE. Non si usa mandare ai voti nessun emendamento prima che non siano tutti svolti onde la Camera sappia quale debba preferire. La prego quindi di dire i motivi del suo.

PESCETTO. Non ho nessuna difficoltà a farlo anche adesso.

Non io certo impugnerò la invocazione gravissima fatta alla Camera dall'onorevole D'Amico, di non volere cioè distruggere colla legge di quest'oggi quella che abbiamo votata pochi anni innanzi, e così di non distruggere, o profondamente modificare colla legge che stiamo discutendo, quella sulle tasse marittime del 17 luglio 1861. Nulla, ne ho profonda convinzione, è più vessatorio per i nostri concittadini, che lo dover sempre studiare nuove leggi: nulla scompagina, arretra e disordina maggiormente l'andamento della macchina governativa, di quanto la continua variazione, la volubilità delle leggi.

Questi concetti avevano consigliato l'onorevole Ricci e me stesso a proporvi di sopprimere i numeri dal 27 al 32 della tabella delle concessioni, allegato A, del progetto di legge in discussione, e riguardanti le tasse di patente che dovrebbero pagare i capitani marittimi, i costruttori navali ed i maestri d'ascia, stantechè que-

ste tasse sono già stabilite dall'articolo 19 della legge 17 luglio 1861, meno quella dell'articolo 29 dell'ora detta tabella relativa alle patenti dei maestri d'ascia: tassa questa mai da nessuna legge o regolamento stabilita, e che spero dimostrarvi inaccettabile, insostenibile.

Ma considerando appunto come tutte, o quasi tutte le leggi di tassa promulgate dal 1861 a questi giorni per i bisogni imperiosi delle finanze, sonosi dovute rivedere per aumentare le tasse già stabilite; considerando che questa legge è d'unificazione, e che nelle provincie della Venezia non fu pur anco pubblicata la legge del 1861 sulle tasse marittime, abbiamo ritenuta conveniente assai ed equa la proposta fattaci dalla nostra Commissione; quindi accettiamo in massima il concetto della Commissione, d'inscrivere cioè nella tabella le tasse in discorso, proponendovi però di mantenere le quotità di tassa quale l'articolo 19 della ridetta legge stabilisce, senza aumento, poichè riputiamo sieno queste quotità, allo stato attuale della legislazione nostra finanziaria, proporzionatamente più gravi di quelle che riscuote il Governo da altre arti liberali, a quelle di capitano marittimo e costruttore navale appieno affini e corrispondenti.

La Commissione nel suo progetto ha stabilito al numero 42 della tabella una tassa per l'autorizzazione all'esercizio delle arti liberali di cinquanta lire; quando io confronto questa tassa per ogni arte liberale, a fronte di quella che si domanderebbe pei capitani marittimi e pei costruttori navali, io non trovo alcun criterio che valga a convincermi dell'equità e della giustizia della grande sproporzione che esiste fra questa tassa d'esercizio di lire cinquanta e quella di patente, che pure non è altro che una autorizzazione ancor essa d'esercizio d'arte liberale ai costruttori navali di prima classe ed ai capitani marittimi di lungo corso, in lire duecento.

So benissimo che gli avvocati, gli ingegneri, i medici e tutti gli altri professionisti fanno un corso di studi; so che pagano delle tasse universitarie annuali e finali o di laurea bastantemente gravi, ma so pure, o signori, che parecchi fra i costruttori navali hanno fatto egual corso di studi presso le nostre Università, riportandone diploma d'ingegneri; so che molti li fanno presso i nostri istituti tecnici di marina mercantile, e pagano quindi tasse che bastantemente rispondono alle tasse universitarie che pagano gli ingegneri; ed aggiungerò, permetteteme lo, o signori, che nessun altro ingegnere conduce una vita cotanto faticosa e laboriosa quanto l'ingegnere costruttore navale, quantunque rarissimi sieno quelli che in tal professione abbiano trovato modo di arricchire.

In quanto ai capitani marittimi, la questione tengo sia molto più grave e più seria, e meritevole di tutta la vostra attenzione.

Come si giunge ad avere la patente di capitano ma-

rittimo? Non altrimenti, signori, che col cominciare a fare il duro mestiere di mozzo! Questa carriera non si può cominciare che in due condizioni, direi, diversissime l'una dall'altra, e precedenti appunto dalla diversa condizione sociale nella quale si trova l'individuo che la intraprende. Se esso è figlio di famiglia povera, allora, se riesce ad avere imbarco su di un bastimento, è obbligato, nella qualità di mozzo, di fare i servizi i più abbietti, e, dirò pure, più rivoltanti all'uomo, ma riceve un piccolo salario, e questo è il solo mezzo che hanno le famiglie povere d'avviare sul mare i loro figli.

Coloro poi che appartengono a famiglie un po' più agiate s'imbarcano come mozzi e pagano in premio al capitano (e di ciò posso assicurare la Camera) od all'armatore del bastimento una somma più o meno rilevante. Dirò solo su ciò che un mio amico, partendo da Genova per Nuova-Orleans, capitano di un bastimento di 900 tonnellate, imbarcò quali mozzi tre o quattro giovani sul suo bastimento, e le loro famiglie, essendo discretamente agiate, pagarono per ognuno di essi, se ben ricordo, 1500 lire. Con questo solo mezzo erano dispensati di fare certi servizi che erano inerenti alla qualità di mozzo, ed il capitano dava ad essi una qualche istruzione teorica. Tanto nell'uno quanto nell'altro caso è impossibile che, sui bastimenti, un giovane, per intelligente e volenteroso che sia, possa abituarsi a subire gli esami teorici, e, mi sia permesso il dirlo, eccessivi assai, che sono necessari per presentarsi e subire con felice esito gli esami stabiliti nei programmi regolamentari per ottenere la patente di capitano marittimo, quantunque e solo su di essi e nella continuata navigazione possa formarsi vero uomo di mare, possa acquistare quell'attitudine, quella capacità, quella conoscenza e pratica che sole lo pongono in grado di ben comandare e dirigere un bastimento; che faranno senza incertezze decidere un armatore a dare a lui il comando d'un legno a preferenza di un altro che abbia subito nel modo il più brillante gli esami regolamentari, ma che conti pochi anni di navigazione.

Ne viene dunque che coloro i quali appartengono a famiglie agiate, e che perciò, prima d'imbarcarsi, cioè prima dei 14 o 15 anni, hanno fatto gli studi elementari, dovranno stare un anno a terra per fare gli studi necessari per ottenere la patente di capitano, ed in questo anno dovranno pagare caramente i loro professori e spendere molto più di quello che altri liberi professionisti per abilitarsi ad esami universitari.

Quelli poi che appartengono a famiglie povere, debbono fare una vita di stenti e di privazioni per 15 o 20 anni, onde riunire quel piccolo peculio necessario per potere con esso vivere un anno a terra e far fronte alle spese che loro cagionano questi studi.

Vede dunque la Camera che tanto in un caso quanto nell'altro, coloro che prendono la patente di capitano marittimo debbono sopportare gravi spese e debbono

condurre una vita di fatiche, di pericoli e di privazioni a fronte di quello che fanno quelli che si abilitano alla laurea in un'Università dello Stato.

A fronte di queste considerazioni mi sembra che non sia ammissibile una differenza di trattamento così forte come quella che stabilisce lire 50 per le patenti di esercizio di un'arte liberale, con patente e diploma universitario, e lire 200 per la patente di capitano marittimo.

Per conseguenza io mi lusingo che la Commissione e la Camera faranno buon viso all'emendamento che coll'onorevole mio amico Giovanni Ricci fu pur da me proposto.

Vi è poi una proposta della Commissione, la quale non saprei in verità in che cosa possa essere basata. La Commissione ci propone una tassa di patente di lire 10 per i maestri d'ascia. Ma, mi si permetta, sa la Commissione che cosa sono i maestri d'ascia? I maestri d'ascia non sono altro, non sono nè più, nè meno che operai carpentieri, i quali, anzichè lavorare in fabbricati, in ponti ed in mobili, lavorano nella costruzione di bastimenti; sono nè più nè meno che un operaio fra le tante classi d'operai.

Dal Codice della marina mercantile essi sono già posti in una condizione peggiore di quella in cui si trovano i carpentieri che non lavorano nei bastimenti. Infatti il Codice di marina non permette al maestro d'ascia (o chiamiamolo col suo vero nome, al carpentiere dei bastimenti) di costruire dei legni che superino le trenta tonnellate. Al carpentiere che non lavora nel bastimento è concesso di assumere la costruzione di qualunque lavoro per importante che sia, per grande che sia, per costoso che sia; non c'è nessuna disposizione nè di legge nè di regolamento che vieti ad un carpentiere qualunque d'intraprendere e condurre la più grandiosa, difficile e costosa costruzione in legname, di prendere tutti i lavori da farsi in un grande fabbricato. Abbiamo visto degli appalti di 700 e di 800 mila lire per la copertura di grandi stazioni ferroviarie, per tutte le armature in legname di grandiosi tetti d'imponenti soffitti, e di tutte le chiusure ed altre opere in legname per il compimento di grandi palazzi governativi. Per questi carpentieri, le nostre leggi, i nostri regolamenti non hanno ristretta menomamente la libertà nell'esercizio della loro professione. Ma la legge sulla marina mercantile restringe già pur troppo questa libertà d'esercizio al carpentiere da bastimenti, al maestro d'ascia: or vorremo noi distinguerlo ancora fra gli altri suoi confratelli operai coll'opprimerlo di una tassa di patente a nessun altro di essi imposta e richiesta?

Al momento in cui stiamo per votare la tassa sul macinato, che gli operai tutti, a ragione, e vogliasi pure da altri fra noi, a torto, reputano per essi funesta e grave assai, vorremo ancora portare un nuovo aggravio a questi che lavorano attorno alle costruzioni

marittime? Vorremo noi addirittura che essi credano che vogliamo ridurli alla fame? Lo Statuto stabilisce pure che ogni cittadino debba contribuire ai bisogni dello Stato in proporzione del proprio avere; e perchè vorremo noi che l'operaio carpentiere che lavora nei bastimenti debba contribuirvi maggiormente, e con una tassa che non si prescrive, e spero giammai si stabilirà, debbano pagare gli operai suoi pari e confratelli, il falegname da fabbriche, l'ebanista o stipettaio, il muratore, lo scalpellino, il fabbro e via dicendo?

Io spero che queste ragioni varranno a persuadere la Commissione a non insistere sulla tassa di patente che propose pel maestro d'ascia, e la Camera a respingere l'articolo 29 che porta la tassa di 10 lire per la patente di maestri d'ascia, patente, noti bene la Camera, che nessun regolamento impone loro di prendere. Non è imposta ad essi, come non è imposta a nessun altro operaio loro pari.

PUCCIONI, relatore. L'onorevole Pescetto ha reso molto più facile il compito del relatore, in quanto che ha dimostrato la giustizia e la convenienza di prendere in nuovo esame le tariffe stabilite colla legge del 1861, e di arretrare ad esse alcune modificazioni.

La Commissione ed il Ministero esaminarono codeste tariffe, e trovarono che esse erano in gran parte troppo basse e che dalle medesime, quando si fosse stabilito un aumento, si sarebbe potuto ragionevolmente sperare un accrescimento nelle entrate dell'erario. Perchè la Camera possa farsi un concetto delle modificazioni che alla tariffa del 1861 la Commissione e il Ministero avrebbero introdotte, mi permetta che io faccia un brevissimo raffronto tra quella tariffa e la proposta della Commissione.

Vengono al numero 27 le patenti di costruttori navali di prima classe o d'ingegneri costruttori di navi in ferro. La Commissione proponeva 200 lire, la tariffa del 1861 stabiliva la tassa di lire 60.

28. Patenti di costruttori navali di seconda classe; la Commissione propone lire 50, la tariffa del 1861 stabiliva una tassa di lire 40.

Intorno alle patenti di maestri d'ascia nulla stabiliva la legge del 1861, e, a dir vero, la Commissione fin d'ora dichiara che, tenute in conto le dichiarazioni fatte e giustamente dall'onorevole Pescetto, essa è pronta a recedere dalla sua proposta ed abbandonare la tassazione.

Al numero 30 la tabella attuale contempla le patenti dei capitani di lungo corso, le quali sono tassate egualmente delle patenti dei costruttori navali, vale a dire in lire 200.

La ragione è quella dell'eguaglianza, perchè anche nella legge del 1861 queste patenti dei capitani di lungo corso erano tassate in lire 60 come le patenti dei costruttori navali.

Quanto alle patenti dei capitani di gran cabottaggio, la tariffa attuale stabilisce una tassa di lire 50, eguale

a quella dei costruttori navali di seconda classe. La Commissione proponeva un aumento della cifra sino a lire 100.

In un altro titolo della tariffa attuale, in quello sulle patenti dei padroni, è stata introdotta una lievissima modificazione, perchè da 20 lire, quali erano nella tariffa del 1861, sono state portate a lire 25.

Il numero 33 contempla autorizzazioni ai marinai nazionali richieste dall'articolo 60 del Codice per la marina mercantile. Noi vi proponiamo una tassa di lire 5; la tariffa del 1861 sottoponeva codeste autorizzazioni ad una tassa di lire 10.

Come voi vedete, qui v'è un beneficio per le classi meno agiate. Quanto alle licenze da piloti o barcaiuoli volute dagli articoli 188 e 193 del Codice di marina mercantile, esse non erano contemplate dalla legge precedente, la quale per altro contemplava le licenze per la pesca limitata, e la sottoponeva invece della tassa di una lira, come vi proponiamo, alla tassa di 2 50. Vengono infine gli atti di nazionalità delle navi, i quali erano sottoposti ad una tassa fissa invariabile di lire 5. Su questo proposito la Commissione ha dovuto convincersi che molte modificazioni potevano arrecarsi a questo articolo della tariffa; perchè le è parso che non fosse giusto che l'atto di nazionalità fosse soggetto ad una tassa uniforme, senza tener conto della maggiore o minor portata della nave, a cui l'atto stesso era concesso. E qui mi permetto di osservare all'onorevole D'Amico che le considerazioni da lui messe in campo per dimostrare che quest'atto di nazionalità non è altro che un semplice riconoscimento, una semplice patente, e che quindi non si può giustamente chiedere una tassa, la quale superi i limiti stabiliti dalla tariffa del 1861, non sono, a senso della Commissione, considerazioni che valgano a farla recedere dalla sua proposta.

Se si prende il Codice di marina mercantile, si vedrà chiaramente quale e quanta importanza abbia l'atto di nazionalità per una nave; e, siccome nel rilasciare cotesto atto di nazionalità certamente il Governo non solo accorda un beneficio al capitano della nave cui la concede, ma accorda eziandio protezione alla nave in esteri paesi, giustizia vuole che questa tassa possa essere stabilita in limiti più ragionevoli, e possa essere ragguagliata a seconda della portata della nave stessa.

Esposte così le differenze che esistono tra la tariffa del 1861 e la tariffa che noi vi proponiamo, la Commissione crede di non avere bisogno di spendere molte parole per mostrare la questione degli aumenti che vi richiediamo; trattasi, o signori, di trovare mezzi per provvedere ai bisogni dell'erario; ora un aumento certamente voi lo avrete nell'entrata dalle proposte che vi abbiamo fatte.

Detto quindi le ragioni per le quali la Commissione non può accogliere il concetto di non alterare la tariffa del 1861, e spiegato per quale ordine di conside-

razioni la Commissione respinge l'emendamento dell'onorevole D'Amico e suoi colleghi, resterebbe a dire in quali termini la Commissione potrebbe accostarsi all'emendamento dell'onorevole Pescetto.

Alla fine dei conti la proposta dell'onorevole Pescetto differisce dalla proposta della Commissione in soli sei numeri, cioè dal 27 al 32.

Intorno al numero 29 credo ci siamo messi d'accordo, perchè noi accettammo la soppressione della tassa per la patente dei maestri d'ascia; quanto al numero 27, che contempla la patente dei costruttori navali di 1^a classe, la Commissione vorrebbe poter conciliare le sue idee con quelle dell'onorevole Pescetto: a lui par troppa la proposta della Commissione, a noi par poco la proposta dell'onorevole Pescetto, perchè crediamo che possa giustamente elevarsi la tariffa stabilita dalla legge del 1861, e crediamo anco che possa questo aumento stabilirsi appunto per quelle ragioni che l'onorevole Pescetto stesso ha accennate, prevedendo l'obbiezione che la Commissione avrebbe fatto, vale a dire del non esservi parità di condizione tra l'autorizzazione all'esercizio di questa professione, e l'autorizzazione contemplata nel numero 42 della tariffa della Commissione.

Ora, se l'onorevole Pescetto volesse acconsentire che la tariffa della legge del 1861, dalle lire 60 fosse portata a lire 100, per il numero 27, la Commissione accetterebbe il suo emendamento. La Commissione poi terrebbe ferma la cifra di lire 50 per le patenti di costruttori navali di 2^a classe, perchè sarebbe un lieve aumento relativamente all'imposta di lire 40 che era stabilita dalla legge del 1861.

Sul numero 30, che si riferisce alle patenti di capitano di lungo corso, una volta ammesso il principio che codeste patenti abbiano la stessa importanza (e questo principio lo ammetteva la legge del 1861) di quelle che si concedono ai costruttori navali di 1^a classe ed agli ingegneri costruttori di navi in porto, giustizia vuole che anche qui si diminuisca la tassa e si stabilisca in 100 lire, anzichè in 200, aumentando di lire 40 la tariffa esistente.

Quanto alle patenti di gran cabottaggio, si terrebbe lo stesso sistema delle patenti di costruttore navale di seconda classe, vale a dire si stabilirebbe la tassa in lire 50.

Relativamente poi alle patenti per i padroni, la Commissione non solo respinge la soppressione chiesta dall'onorevole Pescetto, ma tien ferma la cifra di lire 25 da essa proposta. Nella tariffa attuale, le patenti di padrone, sono colpite da una tassa di lire 20. I bisogni dell'erario, l'aumento progressivo di tutte le imposte, rendono giustificato l'aumento delle lire 5 che la Commissione propone sull'imposta esistente.

Ciò esposto noi ci rimettiamo per ogni rimanente alla saviezza della Camera.

PRESIDENTE. L'onorevole Minervini propone.... (*Oh! oh!* — *Rumori d'impazienza*)

MINERVINI. Io fo il mio dovere. M'importa poco degli *oh! oh!*

PRESIDENTE. L'onorevole Minervini propone di sopprimere tutti i numeri dal 27 inclusivamente al 39.

Per conseguenza il suo emendamento soppressivo sarebbe ancora più esteso di quello proposto dai deputati D'Amico, De Martino, Viacava e Maldini.

L'onorevole Corrado invece si limiterebbe a proporre la soppressione del numero 33.

Mi pare che l'onorevole D'Amico abbia ancora chiesto di parlare.

D'AMICO. Quando, insieme con altri, ho proposto l'emendamento svolto poco fa, il mio concetto principale, e credo anche quello dei miei colleghi, era di sostenere una questione di principio, ma ho avuto anche un'altra idea subordinata, ed era quella di non venire a tormentare la Camera con una minuta discussione su questioni tecniche e speciali, relative ad un servizio determinato, sul quale l'attenzione della Camera era già stata portata. In quanto all'obbiezione che questa legge debb'essere estesa al Veneto, mi pare che la medesima possa essere risolta assai facilmente con una aggiunta al progetto in discussione, che estende al Veneto la legge del 17 luglio 1861.

Egli è certo che, dopo le modificazioni accettate dalla Commissione, la questione dell'aumento delle tasse pei capitani e costruttori navali si riduce a ben poca cosa, e non intendo qui, al certo, abusare del tempo prezioso della Camera coll'occuparla di tutte le osservazioni che potrei fare tanto all'onorevole Puccioni, quanto all'onorevole Pescetto, sul concetto che si debba seguire nello stabilire le tasse marittime, e sulla proporzione di queste tasse, l'una rispettivamente all'altra. Però non posso recedere dall'emendamento presentato, e credo che i miei colleghi che l'hanno firmato saranno d'accordo con me anche dopo la riduzione suggerita dalla Commissione, restando da risolvere parecchie altre questioni. Così la tassa d'ammissione agli esami, che è prescritta dalla legge del 1861, rimarrà in vigore, o sarà sospesa? Se rimarrà in vigore, allora dirò che la riduzione a 100 lire, che propone la Commissione, sarebbe poca cosa pei capitani ed i costruttori che dovrebbero pagare 30 lire per l'ammissione agli esami, mentre, se noi manteniamo la tassa prescritta nel 1861, la finanza nulla perde, ma quello che risparmiano i capitani, i quali ricevono la patente, lo pagheranno quegli'ignoranti i quali vengono a tormentare le Commissioni di esami senza essere preparati sulle materie su cui devono rispondere.

Io non posso neanche recedere dalla questione relativa alla tassa sull'atto di nazionalità delle navi resa progressiva. Non è una tassa che si vuol mettererelativa-

mente all'importanza dell'atto che accorda il Governo. Se si volesse mettere una tassa in proporzione di questo servizio reso dell'atto di nazionalità, non sarebbe certo nè di 5 nè di 10 lire.

Bisogna che consideriamo che cosa paga una nave prima di mettersi in posizione di ricevere l'atto di nazionalità; questa nave paga una quantità di tasse di registro ed altro, le quali corrispondono al servizio del Governo, ma l'atto di nazionalità è una patente semplice, una semplice carta che queste navi debbono mostrare onde giustificare i colori della loro bandiera.

Fatte queste poche osservazioni, e trascurando tutte quelle altre che partitamente avrei a fare sugli altri numeri compresi tra il 27 ed il 38, io mi auguro che la Camera voglia approvare il mio emendamento, e mi auguro ancora che l'onorevole ministro per la marina vorrà appoggiarlo, perchè egli sa da quale concetto fu determinata la legge del 1861, e quante sia importante mantenere certe gradazioni stabilite in seguito a quel concetto medesimo; spero quindi, io ripeto, ch'egli pure vorrà appoggiare la mia proposta, e quanto all'obbiezione seria che mi si fa, in nome mio e degli altri firmatari dell'emendamento, aggiungo che la legge 17 luglio 1861 sarà estesa alle provincie venete.

PRESIDENTE. L'onorevole Minervini ha facoltà di parlare onde svolgere il suo emendamento. (*Vivi rumori d'impazienza a destra*)

MINERVINI. Io ho presa la parola perchè mi duole che gli emendamenti stati proposti da uomini tecnici sieno stati dalla Commissione non combattuti (e non lo potevano), e che si voglia mantenere l'aggravio alla navigazione, allo sviluppo della marineria.

E più mi addoloro quando in questi emendamenti io trovo (senza parlare degli altri onorevoli colleghi Viacava e De Martino, che potrebbero essere non tecnici) sottoscritti gli onorevoli colleghi nostri D'Amico, Maldini, Ricci Giovanni e Pescetto. Ora se, a nome di questi uomini, io difendo il mio emendamento soppresivo, credo avere valida garanzia per quello che esporrò.

In questa Camera la voce di uomini tecnici, siccome quelli da me citati, e da noi per tali riconosciuti...

PRESIDENTE. Perdoni: riguardo agli onorevoli deputati ch'ella cita, come se dividessero completamente il suo avviso, debbo prevenirla...

MINERVINI. Che siamo divergenti fino ad un certo punto; questo lo so.

PRESIDENTE. Scusi, mi pare sostanzialmente...

MINERVINI. Ho inteso, ma mi lasci dire.

PRESIDENTE. Perdoni, non può avermi inteso, perchè non mi sono ancora spiegato.

Essi propongono che si mantengano fermi i diritti secondo la legge del 1861. Ella invece propone la soppressione senza nessuna riserva.

MINERVINI. Scusi, la soppressione di questo non distrugge la legge; la legge sta.

PRESIDENTE. Questa è una legge che unifica, che raccoglie le diverse tasse di concessioni governative, e sugli atti e provvedimenti amministrativi, e troverà all'articolo 9 che si dichiarano abrogate tutte le altre tasse ora prescritte sulle stesse concessioni governative.

MINERVINI. L'unificare, il parificare, lo estendere le tasse, non impone di aumentare quelle che io combatto e che la legge del 1861 ha con giusti criteri stabilite.

Signori, io vi prego senza prevenzione, poichè il paese ne è stanco... (*ilarità prolungata*) Si è stanco di vedere la prevenzione fare ostacolo al bene, all'utile, al giusto.

Vi prego dunque di seguirmi nelle cose che intendo di affidare alla vostra coscienza, uomini dei banchi opposti, e mi appello alla vostra lealtà.

Che cosa dice la Commissione intorno a questo suo progetto? Voi l'avrete letto, permettetemi che ve lo ricordi. Dice la Commissione (e qui chieggo l'attenzione dell'onorevole ministro delle finanze e dell'onorevole Riboty, ministro della marina): ecco tutto quanto gli onorevoli della Commissione dicono per garantire la proposta. Abbiate un tantino d'attenzione. (*Oh! oh! a destra*)

Udite quello che è scritto nella relazione:

« Le tasse proposte dal Ministero sono sembrate giuste e modiche, nè la Giunta ha indotto alcuna modificazione nelle medesime, riportandosi, quanto alle ragioni che le informano, ai principii generali di che nella relazione presentata dal ministro per le finanze, non che di quella dell'onorevole senatore Scialoja, in quanto possa ai vari numeri qui contemplati riferirsi. »

Ecco tutto quello che trovasi scritto nella relazione per giustificare l'aumento enorme portato sulle tasse marittime, che sono esistenti per la legge del 1861, ben ricordate dagli onorevoli D'Amico e Pescetto, uomini competentissimi e che io stimo.

Ho voluto leggere la relazione che precede il progetto dell'onorevole Cambray-Digny, il quale, come sapete è una poco esatta copia di quello dello Scialoja, onde scorgere le ragioni e i dati statistici che legittimassero codesto aggravio alla nascente nostra marineria, e leggo in esso queste parole: « Mi parve giusto che in una legge di unificazione, la quale colpisce la generalità dei provvedimenti, nei quali l'ingerenza e la tutela governativa si manifesta, fossero anche compresi gli atti preaccennati. » Ecco gli argomenti per legittimare codesto aggravio sulla marineria. Pesateli voi, a me bastato è cennarli per non aver uopo a combatterli: sono di una intuitiva pochezza e basta.

Dunque nessuna valida ragione nella relazione dell'onorevole ministro di finanza. Ma la Commissione niuna ragione ci adduce, ma si riporta a quelle racchiuse nella relazione del ministro; dunque? Alla sapienza della Camera il giudizio. Io non voglio aggiungere altro, ogni parola sarebbe un combattere con le ombre. Ma potreste dirmi, e qui invoco l'attenzione

della Camera, potreste dirmi: ma la Commissione cita anche al proposito la relazione Scialoja. Dunque le ragioni a garantire questo aggravio enorme alla marineria, saranno state svolte dall'ingegno dell'onorevole Scialoja. La vostra interrogazione è giusta. Però debbo dirvi che nel progetto dell'onorevole Scialoja c'è nulla di tutto questo, non c'è cosa alcuna che muti la legge del 1861. Ed io che ho combattuto l'onorevole Scialoja, come ho combattuto le precedenti amministrazioni, e combatto nelle proposte che credo ingiustificate l'attuale, debbo dichiararvi che se l'onorevole Scialoja escluse quest'esagerazione, aveva le sue ragioni; poichè egli è un uomo di principii; e comunque i suoi principii non possano talvolta conciliarsi coi miei, dichiaro che io rispetto sempre gli uomini di principii.

Voi avete dichiarato l'Italia una nazione grande, una nazione in cui per ottenere la cittadinanza bisogna pagarla; ma vi siete dimenticato che la grandezza dell'Italia non istà nei monumenti che ricordano le opere degli avi, ma nelle opere che compiranno i loro nipoti, e voi impedito a questi di poter divenire grandi. (*Rumori d'impazienza*)

CADOLINI. Ai voti!

MINERVINI. L'agricoltura ed il commercio sono destinati a fermare la vita d'un paese, come l'Italia nostra. L'agricoltura non esaminerò a che punto l'avete ridotta; il commercio dove volete condurlo?

Molte voci. Basta! basta!

MINERVINI. Se basta a voi, non basta a me. (*Scoppio di rumori e ilarità*)

L'annuncio di talune verità vi scotta.

CADOLINI. Domando la parola. Non si può più...

MINERVINI. L'onorevole Cadolini domandi la parola, ed allora mi contraddirà; ora non soffro che m'interrompa.

PRESIDENTE. Non posso continuarle la parola, se continua a divagare in siffatto modo dall'argomento.

MINERVINI. Io non divago mai e meno ora. Pregherei l'onorevole presidente di richiamare gl'interruttori al dovere della civiltà parlamentare. (*Bene! a sinistra*)

PRESIDENTE. Io non manco di fare i miei richiami a chi disturba, o fosse per mancare alle convenienze; ma qui mi parve che non vi mancò nessuno: invece mi sembra che è lei che non osserva il regolamento, discostandosi sempre dall'argomento in discussione, in ogni materia che imprende a trattare. Se un deputato potesse, chiedendo la parola quasi ad ogni numero della tabella, spaziare a suo piacimento in discussioni generali, non so se la Camera vorrebbe ciò sopportare in silenzio, tanto più quando è tanta l'urgenza di spingere avanti i lavori parlamentari.

Dunque la prego ancora di rientrare senz'altro nella questione speciale che riguarda questo numero, e prescindere una volta da tutte queste digressioni inopportune,

che fanno perdere tempo, ed impazientano la Camera.

MINERVINI. Se la Camera va nella via dell'errore io non posso seguirla. (*Si ride*)

Io fo il mio dovere di deputato, manifesto la mia opinione. Sono nel mio diritto, questo è il mio convincimento, e doveva dirvelo. L'aggravare la marineria è un errore economico-politico.

Signori, voi avete detto che la nazione italiana è destinata ad essere il grande emporio del commercio dell'Oriente, e voi perciò avete bisogno che la vostra marina sia potente per due ragioni: primo, perchè la marina mercantile non è che il semenzaio della marina guerriera; secondo, perchè se voi non avete nei vostri mari il commercio libero, non arriverete mai ad essere i grandi nipoti dei Genovesi e de' Veneziani. (*Rumori, esclamazioni*)

Molte voci. Basta! basta! (*Vivi rumori a destra.*)

PRESIDENTE. Se ella continua ad allontanarsi dalla quistione, io le tolgo la parola; o altrimenti interrogherò la Camera.

MINERVINI. Signori, mi duole di dover combattere in un mare in tempesta, ma siate certi che la tempesta non mi spaventa, ma la tempesta può ingoiare voi se andate oltre così.

Dunque mi restringerò, secondando l'onorevole nostro presidente, strettamente alla quistione, mi restringerò alla gretta quistione di far quattrini, la sola ora seguita dagli oppositori.

Signori, la legge del 1861 sulle tasse della marina fu una cosa seria: funziona bene: fu accompagnata da statistiche notizie e da accurati esami, e proposta dal Ministero di marina; non fu un'improvvisazione come questa che presenta il ministro di finanza, e che appoggia una Commissione di onorevoli colleghi, ma certo esoterici alle cose di marineria; ed io vi parlo con l'autorità di una legge della marina, e dei competenti nostri colleghi dei quali sostengo gli emendamenti.

Questa legge che pone mano a tutto a nome del ministro della finanza, in un momento di panico timore che lo spaventa, ha per epigrafe *la unificazione delle tasse sulle concessioni governative*. Ma queste che proponete e che uomini competenti vi contrastano, sono nuove tasse ed esagerazione enorme di quelle racchiuse nella legge del 1861; dunque l'epigrafe della legge è in contraddizione di quanto venite proponendoci.

Perchè l'epigrafe della legge non sia una menzogna, non sia una subdola maniera, dovete estendere la legge del 1861 al Veneto ed al Mantovano. Ma viene la Commissione e dice: io voglio aumentare; e credete voi che sia costituzionale il metodo che voi avete usato, e che il Ministero avea proposto? Dirò prima che contrario al piano *Scialoja*, dove aveva ragione, a modo mio di vedere, lo lodai, e lo lodo ora, perchè non toccò nel suo progetto la marineria.

Ma volendo anche picchiar questa per fare quattrini, cosa in vero gretta e non ammissibile, dovevate farlo almeno costituzionalmente, secondo lo Statuto.

Ebbene voi volevate che la povera nostra marineria vi desse alcuna cosa; quale era il criterio da cui dovevate esser guidati? Mettere una tassa, a modo di esempio, del 10 per cento su tutte le tasse stabilite colla legge del 1861, ed avreste ottenuto lo scopo; ma domando scusa al mio amico Puccioni, non capisco in materia di finanze la proposta di elevare 60 a 200, e poi acconciarsi a cento. Questo metodo io non lo intendo, e non capisco siccome il signor ministro aderisse dopo aver proposto come propose.

Un aumento del 10 per cento su 60 sarebbe 6, ma tra 60 e 200 si ha l'enorme cifra di 140: e tra 60 e 100 a cui discendono Ministero e Commissione ci ha la differenza gravissima di 40.

Ma credete voi che i diritti e gl'interessi dei popoli possano essere trattati a questo modo?

Io dichiaro che sono contrario a questa legge, e vi prego d'accettare la mia proposta e sempre quelle degli onorevoli D'Amico, Ricci e Pescetto. Se volete far qualche cosa per la finanza proponete un aumento su tutto proporzionale, ed allora sarete logici; ma finchè sarete contrari ai principii del bene nazionale, signori, qualunque possa essere di poco conto il mio voto, non lo avrete mai.

PRESIDENTE. Chiedo se l'emendamento del deputato Minervini sia appoggiato.

(Non è appoggiato.)

MINERVINI. È appoggiato.

PRESIDENTE. Se aspettano quando è già pronunciata la parola *non è appoggiato* ad alzarsi, non possono certamente ottenere il loro scopo.

Ora, si tratta di mettere ai voti due emendamenti, prima quello dei deputati D'Amico, De Martino, Viacava e Maldini, col quale vorrebbero essi che si togliessero le tasse stabilite nel progetto della Commissione dal numero 27 al numero 38 inclusivo, e dichiarare invece che si tengano in vigore quelle stabilite dalla legge sulle tasse marittime del 17 luglio 1861, numero 267, estendendole anche alla Venezia.

Verrebbe poi l'emendamento del deputato Pescetto, se però non lo ritira, dopo le modificazioni che la Commissione ha introdotto nella sua tariffa.

PESCETTO. Accetto la proposta che ha fatto la Commissione relativamente ai costruttori navali, ai capitani di lungo corso e di gran cabotaggio, e di seconda classe, solo domanderei alla Commissione ed alla Camera di volere accettare la proposta che ebbi l'onore di farè coll'onorevole Ricci di mantenere pei patroni la sola tassa di 20 lire. È poca cosa quella che io vi domando, dalle 20 alle 25 lire non c'è gran differenza.

PRESIDENTE. Si metterà ai voti per divisione.

Metto dunque prima ai voti l'emendamento D'Amico, De Martino, Viacava e Maldini, col quale si propone

di sopprimere nella tabella le tasse (che sono stabilite nel progetto della Commissione) dal numero 27 al 38 inclusivo, ritenendo in vigore per questi numeri quelle stabilite dalla legge sulle tasse marittime del 17 luglio 1861, numero 267, ed estendendole al Veneto. »

Interrogo la Camera se intenda approvare questa proposta.

(Dopo prova e controprova, l'emendamento è accettato.)

La Commissione è incaricata di formulare precisamente la nota, la quale sarà posta a fianco dei numeri 24 fino al 38.

PRESENTAZIONE DI UN DISEGNO DI LEGGE.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro di grazia e giustizia ha facoltà di parlare per una comunicazione.

DE FILIPPO, ministro di grazia e giustizia. Ho l'onore di presentare alla Camera un progetto di legge già votato dall'altro ramo del Parlamento che riguarda l'esercizio della professione degli avvocati e dei procuratori. (V. *Stampato* n° 190)

PRESIDENTE. Si dà atto al ministro di grazia e giustizia della presentazione di questo progetto di legge, che sarà stampato e distribuito.

SI RIPRENDE LA DISCUSSIONE.

PRESIDENTE. Si passa al numero 39: « Autorizzazione per occupazione di tratti del lido del mare, dei porti, dei seni e delle spiagge marittime.

« Se l'occupazione è permanente o per un tempo maggiore di anni 20, lire 50.

« Se per un tempo minore di anni 20, lire 20.

« Se per un tempo non maggiore di un anno, lire 5. »
(*Conversazioni rumorose*)

Ma, signori, cessino da queste conversazioni, altrimenti è inutile il leggere i numeri, diventa una materialità che non ha più scopo.

« La tassa è dovuta indipendentemente dall'annuo canone o dal prezzo dell'occupazione dovuto alle finanze dello Stato. »

Su questa parte della tabella vi è un emendamento dell'onorevole Viacava, che consiste nel dire:

« Autorizzazione per occupazione di tratti del lido del mare, dei porti, dei seni e delle spiagge marittime.

« Se l'occupazione è permanente, o per un tempo maggiore di anni 20, lire 50.

« Se l'occupazione è per un tempo minore di anni 20 e maggiore di anni 10, lire 20.

« Se per un tempo minore di anni 10 e maggiore di anni 5, lire 10.

« Se per un tempo minore di anni 5 e maggiore di 1 anno, lire 6.

« Se per un tempo non maggiore di 1 anno, lire 3. »

Il deputato Viacava ha facoltà di parlare per svolgere il suo emendamento.

VIACAVA. Io dirò pochissime parole per dimostrare la ragionevolezza del mio emendamento.

La Commissione ha voluto graduare la tassa da applicarsi all'autorizzazione per occupare tratti del lido del mare, di seni e di spiagge marittime; ma, a mio modo di vedere, questa graduazione sarebbe riuscita incompleta, e tale da produrre una non giusta applicazione d'imposta.

Egli è per questa ragione che io ho creduto bene di arrecarvi una certa modificazione, tenuto però sempre fermo il principio ammesso dalla Commissione.

In primo luogo, trattandosi del grado primo di questa tassa, la Commissione stabiliva che l'autorizzazione anzidetta per un tempo non maggiore di un anno dovesse andar soggetta al pagamento di lire 5.

A me è sembrata soverchia questa misura, tenuto conto che nella maggior parte dei casi le concessioni di questo genere per un tempo minore di un anno riguardano tratti poco estesi di arenile, ragione per cui talvolta il fitto stabilito dall'amministrazione verrebbe ad essere inferiore al diritto di autorizzazione che si dovrebbe pagare quando fosse ammessa la proposta della Commissione.

Secondariamente non sembrava a me giusto che una concessione per anni due dovesse essere autorizzata con la spesa uguale a quella di anni 20.

Ben di frequente i costruttori navali chiedono in locazione tratti di terreno che, sebbene dati loro in affitto per il prezzo annuo di oltre a centesimi 10 a metro quadrato, pure, per la loro ristrettezza, non darebbero alla finanza dello Stato un annuo fitto maggiore della tassa dovuta per l'atto di autorizzazione.

Così pure non sarebbe giusto che, quando i terreni concessi siano estesi, e la locazione venga stabilita per 5, 10 o 20 anni, non debba in proporzione aumentarsi la tassa della quale parliamo.

Spero che la Commissione vorrà accogliere la modificazione che ho l'onore di proporre a questo numero della tabella A, e che la Camera si degnerà di approvarla.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Salvagnoli.

SALVAGNOLI, relatore. La Commissione accetta l'emendamento dell'onorevole Viacava.

PRESIDENTE. Non rimane adunque che mettere ai voti questa stessa formula proposta dall'onorevole Viacava.

(È approvata.)

Si passa al numero 40:

« Licenza di scavare o estrarre arene, pietraie, ghiaie, e di fare qualunque altra escavazione lungo il lido o le spiagge del mare o nel recinto dei porti, giu-

sta gli articoli 160 e 162 del Codice per la marina mercantile, lire 10. »

Quanto alla norma è la stessa del precedente numero 39.

A questo numero i deputati Pescetto e Serra-Casano propongono un'aggiunta alla proposta della Commissione.

L'aggiunta è in questi termini:

« La suddetta tassa non sarà dovuta per l'estrazione di sabbia o di ghiaia fatta nell'interesse diretto di un proprietario di fabbricati o di terreni per lavori murali od agricoli nei medesimi, e sempre quando la quantità esportata non ecceda i cinquanta metri cubi. »

La Commissione l'accetta?

PUCCIONI, relatore. La maggioranza l'accetta.

PRESIDENTE. Allora, se nessuno chiede di parlare contro, accettandola la maggioranza della Commissione, si potrà risparmiare ai proponenti l'incomodo di svolgerla.

PESCETTO. Ringrazio la Commissione di risparmiare a me ed alla Camera il tempo di svilupparla.

MALENCHINI. Domando la parola.

Prego l'onorevole relatore a volere dichiarare come la licenza proposta in questo articolo non sia punto necessaria per estrarre arene e ghiaie su quelle coste dove finora cotesta estrazione si è potuta liberamente effettuare.

PUCCIONI, relatore. Rispondo immediatamente all'onorevole Malenchini che, secondo la disposizione dell'articolo 161 del Codice di marina mercantile, vi sono dei luoghi espressamente designati nei quali si può fare la estrazione di sabbie e ghiaie; codesti luoghi vengono determinati dalla capitaneria del porto. Ora, certo è che, malgrado gli effetti della presente legge, quella disposizione non essendo abolita in tutti quei luoghi dove si è fatta sino ad ora la estrazione della rena e della ghiaia, si potrà continuare senza alcun pagamento di tassa, perchè non fa mestieri di domandare la licenza.

PRESIDENTE. È soddisfatto l'onorevole Malenchini?

MALENCHINI. Sì.

PRESIDENTE. Non essendovi opposizioni, metto ai voti il numero 40 con l'aggiunta.

(È approvato.)

« N° 41. Trascrizione degli atti tassati o dichiarativi della proprietà delle navi, dei contratti di pegno delle medesime, di quelli di cambio marittimo e di costruzione di navi, lire 2.

« La tassa è dovuta per ciascun atto trascritto. »

Lo metto ai voti.

(È approvato.)

« N° 42. Autorizzazione per l'esercizio di professioni liberali nei casi in cui sia richiesta da regolamenti speciali, lire 50.

« Questa tassa non è dovuta quando per effetto della presente legge sia l'esercizio della professione liberale sottoposta ad altra imposta speciale. »

La parola spetta all'onorevole Alfieri.

ALFIERI. Desidererei sapere dalla Commissione se in questo numero possano essere compresi coloro che esercitano la professione d'insegnanti in qualsiasi modo. Se fossero compresi, mi proporrei di formulare un'eccezione a loro vantaggio.

PUCCIONI, relatore. Veramente la Commissione ha creduto che quest'articolo non colpisse gl'insegnanti. Se l'onorevole Alfieri credesse...

PRESIDENTE. È detto che non comprende *gli esami*, per i quali esiste una legge che stabilisce...

ALFIERI. Mi permetta l'onorevole presidente che io gli faccia osservare...

PESCETTO. Domando la parola.

ALFIERI... che la legge dice: « quando per effetto della presente legge. » Se io non avessi trovato queste parole, non avrei chiesto di parlare, ma la disposizione messa dalla Commissione non si riferisce che all'altro articolo.

PRESIDENTE. Si può aggiungere nel testo.

PUCCIONI, relatore. Si potrebbe aggiungere anche nelle norme della liquidazione: « sono esenti dalla tassa gl'insegnanti. »

PRESIDENTE. La Commissione, per spiegare meglio il concetto di esonerare gl'insegnanti da tasse che non sieno già dalle vigenti leggi stabilite, proporrebbe che si dicesse « sono eccettuati dalla tassa gl'insegnanti, » e metterebbe quest'aggiunta nella colonna delle norme speciali. Così è tolto ogni dubbio.

L'onorevole Pescetto ha facoltà di parlare.

PESCETTO. Pregherei l'onorevole relatore a fare una dichiarazione, che forse è superflua, ma che non è però male che sia fatta.

Nel numero 42 della tabella si stabilisce una tassa per autorizzare l'esercizio di professioni liberali.

La professione di capitano marittimo e quella di costruttore navale sono evidentemente professioni liberali. Ma dopo che abbiamo già stabilito una tassa di patente, dovranno ancora questi liberi professionisti pagare una tassa? Credo di no; ma desidero che il relatore della Commissione voglia fare una dichiarazione esplicita; tanto più che le norme speciali per la liquidazione hanno lasciato ingenerare in me ed in parecchi miei colleghi il dubbio che debbano pagare.

PUCCIONI, relatore. L'interpretazione che l'onorevole Pescetto domanda al relatore è tale che il relatore non ha difficoltà a dargliela anche in nome della Commissione.

È certo che la tassa stabilita al numero 42 non colpisce i costruttori navali, nè i capitani di lungo corso, perchè essi hanno una patente speciale, la quale è regolata da leggi speciali.

VALERIO. Poichè l'onorevole relatore ha fatto questa

dichiarazione rispetto a due professioni liberali, vorrei domandargli quali sono i regolamenti speciali che per l'esercizio di altre professioni liberali richiedono una autorizzazione che non sia la patente stessa.

A me pare che quest'articolo significa nulla o significa un'enormezza. Significa un'enormezza, perchè a chi ha già pagato la patente si vuole far pagare un'autorizzazione per l'esercizio della sua arte; o significa niente, perchè per tutte quelle professioni liberali si esige una patente in virtù di cui si esercitano.

Io credo che la via più semplice sarebbe quella di sopprimere questo numero 42.

PUCCIONI, relatore. Evidentemente il numero appella a diverse professioni che sono regolate da leggi speciali: così vi è la professione dell'avvocato, del notaio, del procuratore, del farmacista, del medico, e molte altre che io non enumero, le quali rientrano sotto le disposizioni generali di quest'articolo.

DE RUGGERI. Domando la parola.

PUCCIONI, relatore. E si è per questo che abbiamo adottata questa frase generale, la quale contempla tutti i casi, ed abbiamo aggiunto che l'autorizzazione debba essere richiesta da regolamenti speciali.

Pare a noi che così sia messo in chiaro il concetto della legge, massime dopo le risposte che ho date all'onorevole Pescetto, e la dichiarazione che abbiamo fatta quanto agl'insegnanti. Quindi la Commissione persiste nella sua proposta.

VALERIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La facoltà di parlare spetta all'onorevole De Ruggieri.

DE RUGGERI. Dai chiarimenti stati dati dall'onorevole relatore della Commissione ho potuto vedere che i miei sospetti non erano all'intutto infondati; vale a dire che fosse intendimento di questa legge di volere colpire gli esercenti le professioni liberali; ed ho sentito, tra le altre professioni noverate, a causa d'esempio, articolare quelle di avvocato, di patrocinatore, di medico, e via discorrendo.

Ora, signor presidente, signori colleghi della Camera, io credo che questa sarebbe una tassa ingiusta; imperocchè, incominciando dagli esercenti coteste professioni, quando costoro ricevono una laurea dottorale, quando ricevono la carta autorizzante già sottostanno al pagamento di un'imposta. Nè questo basta; bisogna considerare ancora che, in ragione dei lucri professionali, sono eglino sottoposti alla contribuzione di una tassa per la ricchezza mobile. Adunque costoro, sia che vogliano conseguire i gradi accademici, sia che esercitino la loro professione, dopo di averli ottenuti, sono sempre chiamati alla contribuzione di una tassa. Per qual ragione verrebbe questa tassa ad essere imposta? Per l'esercizio. Ebbene, se si legge semplicemente il diploma che si rilascia ai professori, si vedrà scritto: *ut advocati vel procuratoris... munere fungi possis*. In conseguenza, se la presente è

una tassa sull'esercizio, una volta che per questo si è avuto a pagare uno scotto, domanderei che altro si deve soddisfare a questo riguardo? Se poi la tassa si deve pagare, perchè il professore diventa più ricco coll'esercizio della professione, voi avete che colui già contribuisce una tassa di ricchezza mobile.

A me pare quindi, o signori, che questa contribuzione non debba gravitare sugli esercenti le professioni.

VALERIO. Alle ragioni addotte dall'onorevole preopinante, che mi paiono chiarissime, aggiungerò questa sola.

L'autorizzazione degli esercizi delle professioni liberali non si danno mica con dei regolamenti, non è mica il potere esecutivo o la provincia o il municipio od altri che con regolamento potrà impedire un diritto qual è quello di un cittadino di esercitare una professione liberale per cui si è qualificato.

È già strana quest'idea per sè stessa d'aver bisogno di una qualificazione per l'esercizio di una professione liberale; ma io non vado sin là, per ora, non voglio toccare la legislazione esistente. Ma quando una persona ha ottenuto questa qualificazione, che ha pagato per ciò un diritto di patente, io non capisco che per dei regolamenti speciali (fatti da chi? come? quando? derivati da una legge? da quale?) si voglia impedire ad un individuo di esercitare la professione per cui fu qualificato. Per me, lo dico chiaramente, non ci so vedere il bandolo di questo numero; perchè i regolamenti o sono derivati da leggi, e qui non è il caso, oppure i regolamenti sono da farsi, ed in virtù di quale autorità, di qual ragione? Io non capisco questa idea nuova nella nostra legislazione portata dalla Commissione.

Il diritto di esercitare le professioni liberali è dato dalle leggi che regolano le professioni liberali medesime. Per la qualificazione si ottiene una patente, per questa patente si paga. Poco fa ha detto l'onorevole relatore che non intendeva che questa duplicazione si facesse per i costruttori di bastimenti e per gl'ingegneri navali; vorrei un poco sapere come si possa ammettere per altre professioni.

Per tutte queste ragioni io non credo di poter aderire al desiderio dell'onorevole relatore; e mi pare di dovere insistere nella domanda di soppressione di questo numero che, lo ripeto, o significa niente o significa un'enormezza.

CANCELLIERI. In nome della Commissione mi permetto di dare qualche spiegazione, poichè credo che i dubbi sollevati non abbiano ragione di essere.

Si tenga presente che in questa legge non si creano obblighi che non figurassero già nelle leggi precedenti. Qui non si fa altro se non che prescrivere che, nei casi in cui le leggi od i regolamenti richieggano un'autorizzazione speciale per l'esercizio di una professione, la concessione di quest'autorizzazione sia sottoposta ad

una tassa di 50 lire. In conseguenza, se non ci fossero leggi che richiedano l'autorizzazione per l'esercizio di certe professioni, queste si potranno esercitare senza pagare tassa; se poi per talune professioni fosse indispensabile l'autorizzazione governativa, in questo caso solo la concessione sarebbe accordata mercè una tassa.

Se si volesse poi sapere quali fossero le professioni liberali per cui sarebbe necessaria un'autorizzazione, direi che sono appunto tutte le professioni sanitarie. Non si può aprire, per esempio, una farmacia senza che ci sia un decreto ministeriale che ne accordi il permesso. Anche la professione di procuratore non si può esercitare senza un'autorizzazione speciale; così pure non si può esercitare la professione di notaio senza che ci sia una nomina speciale.

La Commissione ha tenuto presente il progetto ministeriale. Lì si faceva una distinzione che avrebbe più ragionevolmente sollevato i clamori dei nostri oppositori, ed era questa, che si facevano pagare lire 50 per l'esercizio della professione d'avvocato, di procuratore e di notaio, e lire 100 per condurre una farmacia. La Commissione ha creduto adottare per tutte la tassa di 50 lire, ed adottò una formola generale dicendo che la tassa sarà applicata nei casi in cui le leggi ed i regolamenti speciali richiedono per l'esercizio di una professione liberale un'autorizzazione governativa. In tal modo ognuno può sgombrare dall'animo il timore che avesse potuto concepire supponendo che, per effetto della legge in esame, si volessero creare per l'esercizio di professioni liberali dei vincoli che precedentemente non esistessero.

Notate che poco fa l'onorevole guardasigilli vi presentava un progetto di legge, discusso nel Senato, per l'esercizio della professione di avvocato e di procuratore. Sarà quello il caso di discutere se debba o no la professione d'avvocato e di procuratore essere libera da ogni vincolo di speciale autorizzazione. Ma con la legge che oggi discutiamo non si pregiudica mica quella questione. Ed in vero, qualora si fosse dichiarato che si potrà esercitare la professione d'avvocato e procuratore senza autorizzazione, non sarebbe più il caso di riscuotersi alcuna tassa, e molto meno ci sarebbero vincoli in virtù della legge in discussione.

Mi pare che queste spiegazioni siano bastevoli per indurre la Camera ad accettare l'articolo, e bandire ogni preoccupazione contraria.

Tuttavia gioverà tenere presente un'altra considerazione.

Si sono deliberate testè le tasse per l'esercizio d'industrie che non sono professioni liberali. Si è pure imposta una tassa per gl'ingegneri di costruzioni navali. Le industrie di marina non si possono esercitare senza che si paghi una tassa.

Ora noi abbiamo creduto che, stabilito il principio di doversi pagare una tassa quando è richiesta una

licenza od autorizzazione governativa, non si dovrebbe fare eccezione in favore delle professioni liberali che offrirebbero una ragione di più per pagare, di quante ne possa presentare l'esercizio d'industrie sovente meschine, e sempre meno lucrative di quelle che male a proposito si vorrebbero da taluno esentare.

VALERIO. L'onorevole Cancellieri, che mi ha risposto per la Commissione, ha fondato tutto il suo ragionamento sulla supposizione che nelle parole che esprimono il numero 42, ci sia scritto *leggi speciali*, ma c'è scritto *regolamenti*.

CANCELLIERI. Si scriverà *leggi*.

VALERIO. Ciò cambia in parte la tesi; se la Commissione aderisce a scrivere *leggi* invece di *regolamenti*, una parte delle mie obiezioni scompaiono da per loro; le altre le ritiro.

PRESIDENTE. Dunque si modificherebbe il testo così:

« Autorizzazione per l'esercizio di professioni liberali in caso che fosse richiesta da leggi o regolamenti speciali.

« Questa tassa non è dovuta quando per effetto della presente legge sia l'esercizio della professione liberale sottoposto ad altra imposta speciale. »

Metto a partito questo numero 42 così modificato.

(È approvato.)

« N° 43. Licenze di aprire alberghi, trattorie, osterie, locande, caffè o altri stabilimenti e negozi in cui vendasi e si smerci vino al minuto, birra, liquori, bevande o rinfreschi e quelle per tenere sale pubbliche di bigliardo o altri giuochi leciti, e stabilimenti sanitari e bagni pubblici.

« La tassa è dovuta in ragione di lire 5 per ogni lire 100 del prezzo d'affitto per un anno dei locali destinati all'esercizio.

« Ove l'esercente non tenga i locali in affitto, la tassa sarà dovuta nella stessa proporzione sopra un'annata di canone presunto da determinarsi a norma dell'ultimo capoverso dell'articolo 6 della legge 26 gennaio 1865, n° 2136.

« La tassa in nessun caso potrà essere minore di lire 5, e le frazioni di lira saranno computate per una lira intiera. »

A questo numero 43 il deputato Nisco propone il seguente emendamento:

« N° 43. Licenze per la durata fissa di un anno di tenere alberghi, osterie, locande, caffè, stabilimenti e negozi in cui vendasi vino ed ogni altra specie di bevande, rinfreschi e merci di qualunque genere di lusso e di consumo, ad eccezione di quelle sottoposte alla tassa di macinazione; non che le licenze per sale pubbliche di bigliardo ed altri giuochi leciti, per stabilimenti sanitari e bagni pubblici. »

Osservo all'onorevole Nisco che egli non propone alcuna tassa.

NISCO. Mantengo la tassa della Commissione.

PRESIDENTE. Inoltre propone la soppressione del numero 44 e ne fa un numero solo.

NISCO. Io avevo introdotto quest'emendamento nella presente legge, che veramente tratta dell'unificazione delle tasse sulle concessioni governative, perchè per mezzo di quest'emendamento verrebbe assicurato allo Stato un introito di dieci o dodici milioni, e l'avevo introdotto per le medesime ragioni che era stato ammesso l'articolo relativo alla tassa sulla ritenuta della rendita nella legge del macinato. Però sono il primo a riconoscere che codesto mio emendamento ha rapporto all'esercizio, anzichè all'unificazione delle tasse governative.

Or, avendo saputo che il Governo presenterà uno schema di legge speciale precisamente per queste tasse, credo mio debito ritirare l'emendamento, e sono sicuro che l'onorevole signor ministro non tarderà a compiere cotesta parte del sistema daziario. Il mio emendamento non pertanto ha due parti: l'una, cioè, riguarda l'esercizio, e l'altra riguarda il tempo della licenza, ed io vorrei che la Commissione l'accettasse soltanto per questa parte: *licenze per la durata di un anno*; allora il numero 44 verrebbe ad essere soppresso. Qualora però la Commissione non voglia accettare questa mia proposta che credo giusta, almeno porti la tariffa di rinnovazione ad un quarto anzichè al decimo.

E poichè credo debito mio verso il paese di non far perdere alla Camera tempo prezioso per una discussione che non è molto grave, così mi rimetto a ciò che farà la Commissione; a me basta accennare ciò che sarebbe giusto e utile per l'erario.

CAMBRAY-DIGNY, ministro per le finanze. Faccio osservare che l'emendamento dell'onorevole Nisco uscirebbe forse dal concetto principale di questa legge il quale, come si è detto ripetutamente, è sempre quello di far pagare una tassa per concessioni governative; ma poi avrebbe anche un altro inconveniente, cioè si verrebbe con questo emendamento ad introdurre così di nascosto...

NISCO. L'ho ritirato.

CAMBRAY-DIGNY, ministro per le finanze... in certo modo una tassa sulle patenti. Ora io senza poter confermare...

PRESIDENTE. Lo ha ritirato.

CAMBRAY-DIGNY, ministro per le finanze. Se lo ha ritirato, non ho più nulla a dire.

NISCO. L'ho ritirato, ma mantengo la limitazione del tempo.

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole Nisco non lo ritira interamente il suo emendamento, ma lo mantiene ancora per quello che si riferisce alla durata del tempo...

NISCO. Mi rimetto alla Commissione. Io vorrei che si portasse ad un quarto anzichè al decimo il titolo di rinnovazione.

PUCIONI, relatore. La Commissione respinge l'emendamento dell'onorevole Nisco in questa parte.

La tassa che noi proponiamo in questo numero è abbastanza grave; se si stabilisce, come vorrebbe l'onorevole Nisco, che questa tassa dovesse essere pagata tutti gli anni, egli comprende a qual condizione questi esercenti sarebbero ridotti.

Aggiungo di più, che la Commissione ha proposto una vidimazione annuale delle licenze medesime, la quale è stata stabilita nel decimo della tassa, dedotto però l'atto della licenza.

L'onorevole Nisco vorrebbe ora portarla al quarto; ma comprende la Camera che anche questa è una tassa che diventerebbe troppo gravosa. Quindi la Commissione insiste nel concetto che essa propone.

PRESIDENTE. L'onorevole Nisco persiste nel mantenere una parte del suo emendamento?

NISCO. No.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti il numero 43, proposto dalla Commissione.

(È approvato e così pure lo sono i quattro numeri seguenti, posti successivamente ai voti.)

« N° 44. Vidimazione annuale delle licenze suddette.

« La tassa sarà dovuta in ragione del decimo di quella stabilita per la licenza d'esercizio, e la frazione di lira sarà computata per una lira intiera.

« N° 45. Permissioni temporanee per gli esercizi indicati nel precedente numero 37, concesse a norma dell'articolo 37 della legge sulla sicurezza pubblica, lire 1.

« N° 46. Vidimazioni annuali delle dichiarazioni di volere affittare camere o appartamenti mobiliati, o altrimenti somministrare alloggio per mercede, o per un tempo qualunque minore di un trimestre, e vidimazione annuale degli assenti di cui al seguente numero 47, lire 5.

« N° 47. Assenso per istabilire uffici pubblici di agenzia, di corrispondenza, di copisteria, di prestiti sopra pegno, o per esercitare il mestiere di sensale dei Monti di pietà, lire 20. »

MINERVINI. Domando la parola per fare una preghiera alla Commissione, di togliere cioè la parola *copisteria*.

PRESIDENTE. Ora è votato. Mi pare di mettere abbastanza tempo prima di dichiarare l'approvazione, perchè coloro che vogliono fare delle osservazioni abbiano campo di domandare la parola.

« N° 48...

DI SAN DONATO. Domando la parola.

PRESIDENTE... « Licenze per gli spettacoli e trattenimenti pubblici di cui nell'articolo 32 della legge sulla sicurezza pubblica, quando siano eseguiti in luoghi chiusi, lire 5.

« La tassa è dovuta indipendentemente dalle disposizioni speciali contenute nelle leggi sul bollo. »

L'onorevole Di San Donato ha facoltà di parlare.

DI SAN DONATO. Della licenza per gli spettacoli e trattenimenti pubblici, di cui nell'articolo 32 della legge sulla sicurezza pubblica, io credo che potrebbe trarsi un miglior partito. Nell'antica legislazione del regno delle Due Sicilie v'era la così detta *patente degli impresari*, la quale era rilasciata dal Ministero dell'interno, senza di che il conduttore di una compagnia, od altra impresa, non poteva esercitare. Ora questo non è più in vigore, ed alla Commissione pare venuto il pensiero di profittarne. Parmi però che ne approfitti in modo che resta una mistificazione.

Che volete, o signori, ricavare da una tassa di 5 lire all'anno? E poi, volete voi far pagare 5 lire ad un conduttore della Pergola o del Pagliano, per esempio, come ad un conduttore di uno degli ultimi teatri di piccoli comuni? Non ci sarebbe nè giustizia, nè equità.

Io dunque, nell'approvare che la Commissione abbia voluto trarre argomento dall'articolo 52 della legge sui teatri e spettacoli per creare una tassa, vorrei che essa possa contenere una ponderata classificazione; per esempio, vorrei che vi fossero per lo meno cinque categorie: la prima di lire 200, la seconda di 100, la terza di 50, la quarta di 30, la quinta di 20.

CANCELLIERI. Come si fa?

DI SAN DONATO. L'onorevole Cancellieri mi domanda come si fa a classificarla. Io credo molto bene che la categoria delle classi è facilissima.

Vi sono gli spettacoli della Fenice a Venezia, del teatro della Scala a Milano, della Pergola a Firenze, del San Carlo a Napoli, del Carlo Felice a Genova e del Carolino a Palermo.

Ora, ai conduttori di spettacoli per tali teatri potete molto ragionevolmente applicare la tassa di 200 lire; e così gradatamente una tassa inferiore per i teatri e spettacoli di secondo, terzo, quarto e quinto ordine.

Del resto, sapete che cosa esigerete con la tassa proposta? Voi non arriverete a 700 lire! Vi pare essa una cosa seria?

PRESIDENTE. Vi è la tassa sui biglietti d'entrata.

DI SAN DONATO. Non ha che fare, onorevole presidente. La Commissione dice: *di cui all'articolo 32 della legge di sicurezza pubblica*.

Ora l'articolo 32 dice:

« Chiunque voglia esercitare in un comune anche temporaneamente una delle professioni o mestieri, intesi al pubblico trattenimento, ovvero esporre alla pubblica vista *rarietà, persone, animali, gabinetti ottici* o qualunque altro oggetto di curiosità, dovrà provvedersi di apposita licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza. »

Persistete ora voi a rilasciare tutti questi permessi per la unica tassa di cinque lire caduno? Voi non

giungerete a 1000 licenze all'anno! E val la pena di occupare il Parlamento per questa specie d'imposta, che si presenta a ristoro delle nostre finanze?

SANGUINETTI. Domando la parola per una mozione d'ordine.

Pregherò la Camera di volere....

PRESIDENTE. Ma l'onorevole Sanguinetti sa che la domanda per una mozione d'ordine non può interrompere la parola all'oratore.

DI SAN DONATO. Se l'onorevole Sanguinetti mi vuol illuminare anche sugli spettacoli... Poco fa parlava dei decreti di legittimazione dei figli naturali, se adesso vuol illuminarmi anche sugli spettacoli... (*ilarità*) se vuol parlarmi anche dei trattenimenti, io sarò felice di sentire anche il suo parere.

PRESIDENTE. Continui pure.

DI SAN DONATO. Domando solo se la Commissione accetta la mia proposta.

PUCCIONI, relatore. La Commissione domanderebbe alla Camera di voler riservare la proposta dell'onorevole San Donato, alla quale si proporrebbe di rispondere in un'altra tornata.

Questo argomento fu vivamente discusso in una seduta della Commissione, e quanto a me dichiaro che in massima accetterei la proposta dell'onorevole Di San Donato.

Debbo avvertire anzi la Camera che la Commissione dovrà aggiungere alla tabella altri articoli, di concerto col presidente del Consiglio, relativamente a certi atti che si fanno dalle nostre autorità all'estero.

PRESIDENTE. Se non v'è opposizione s'intenderà spesa la deliberazione sul numero 48.

(È sospesa.)

SANGUINETTI. Domando la parola per un fatto personale.

Voglio dire all'onorevole Di San Donato...

PRESIDENTE. Ma scusi, ella domanda la parola e la prende senza aspettare che le sia concessa. Enunci prima il fatto personale.

SANGUINETTI. Il fatto personale è questo. Io ho chiesta la parola per una mozione d'ordine, la quale consisteva appunto nel proporre che la proposta Di San Donato si mandasse alla Commissione perchè formulasse un nuovo articolo...

PRESIDENTE. Ma adesso è già deliberato.

SANGUINETTI... e l'onorevole Di San Donato ha creduto che io volessi dargli una lezione sugli spettacoli e sui teatri.

DI SAN DONATO. No! no!

SANGUINETTI. Non poteva certo balenarmi al pensiero simile idea.

PRESIDENTE. « N° 49. Decreti di approvazione di guardie particolari per la custodia delle terre, giusta l'articolo 7 della legge sulla sicurezza pubblica, lire 300. »

Se nessuno chiede la parola, lo metto ai voti.

(È approvato.)

« N° 50. Autorizzazioni relative ai trasporti, tumulazioni ed esumazioni di cadaveri, lire 100. »

Sul numero 50 v'è un emendamento dell'onorevole Sanguinetti, che vorrebbe aggiungere le parole: *concesse per interesse privato*.

CANCELLIERI. Ho domandato la parola per dichiarare che su questo articolo mi sono trovato in disaccordo coi miei colleghi della Commissione, imperocchè mi ripugna il pensiero di una tassa sui cadaveri. Non vorrei che il cadavere fosse considerato come proprietà dello Stato, e che perciò si dovesse pagare un corrispettivo qualora l'affetto dei parenti volesse dare sepoltura in un luogo piuttosto che in un altro.

Voterò contro l'articolo, e non aggiungo altro per non impegnare una questione di fronte ai miei colleghi della Commissione.

PRESIDENTE. La Commissione accetta questo emendamento « concesse per interessi privati. »

SANGUINETTI. Io aggiungo « concesse per interessi privati » per distinguerle da quelle concesse per dimostrazione pubblica.

CRISPI. E per motivi d'igiene. (*Commenti*)

SANGUINETTI. Da tutte le parti mi chiedono il motivo di questa proposta. (*No! no!*)

PRESIDENTE. Ma si trova a ridire solo per la forma.

Non potrebbe dirsi meglio « a richiesta di privati? » Qui non è questione d'interesse.

SANGUINETTI. Non basta dire « richiesta da privati, » perchè un privato può chiedere cosa che interessi la salute pubblica. Io, privato, posso chiedere che si tolga via uno di quei tanti cimiteri, per esempio, che sono sparsi per la città di Firenze, e questo non è fatto nell'interesse solo mio, ma nell'interesse del pubblico; egli è per questo che io ho detto che la tassa sia limitata a quelle concessioni od autorizzazioni di trasporti o tumulazioni che si fanno per interesse privato, che sono cioè domandate unicamente per dare soddisfazione a sentimenti di famiglia: questo è il concetto del mio emendamento, concetto ammesso dalla Commissione.

CIVININI. Ma come ci possono essere interessi su cadaveri! (*Risa e rumori*)

PRESIDENTE. L'onorevole Sanguinetti acconsente?

SANGUINETTI. Io per me non tengo alla forma, ma bensì alla sostanza. Si dica come si vuole.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti il numero 50, redatto come segue:

« Autorizzazione relativa ai trasporti, tumulazioni ed esumazioni di cadaveri concesse a richiesta di privati.

« Lire 300 se rilasciate dal Ministero dell'interno. Lire 100 se rilasciate dai prefetti. »

(È approvato.)

« N° 51. Permessi per portare armi rilasciati in ordine all'articolo 31 della legge di pubblica sicurezza. Tassa fissa, lire 10.

« La tassa è dovuta indipendentemente dalle altre tasse imposte per le licenze di caccia. »

A questo numero c'è un emendamento firmato dai deputati Lovito, Sole, Lacava, Amaduri, Chidichimo, Frisari, Zizzi, Solidati e Ciliberti. Questo emendamento consisterebbe nel sostituire la tassa di lire 5 a quella di lire 10.

L'onorevole Salvagnoli ha la parola.

SALVAGNOLI. Il numero 51 è inserito per errore in questa tariffa, perchè la Commissione, quando si occupò della tariffa per le concessioni di caccia, vide che si trattava di unificare questa materia in tutto il regno, poichè vi sono alcune parti, come nella Toscana, dove non vi è bisogno di licenza per cacciare colle reti, tramagli ed altri ordigni, e vi sono provincie dove le tasse sono in una proporzione veramente grave, mentre in altre è tenuissima.

Vide anche la Commissione che unificare solamente la tariffa, senza unificare tutta la legge, non sarebbe stato conveniente, poichè si lasciava in alcune provincie una legge, e in altre una diversa affatto. Quindi essa ritenne che si dovesse discutere la legge della caccia in questa occasione, giacchè anche questa unificazione di tariffa avrebbe portato un certo aumento d'entrata, e non tanto lieve.

Ora la Commissione proporrebbe di lasciare il numero 51, e di discutere la legge sulla caccia, subito dopo quella della coltivazione dei tabacchi in Sicilia, che è pure una legge interessante. Questo sarebbe l'intendimento della Commissione.

PRESIDENTE. Debbo far osservare all'onorevole Salvagnoli che è già stabilito un altro ordine del giorno. La Camera ha deciso, terminata la discussione di questo disegno di legge, di occuparsi di due interpellanze poste all'ordine del giorno, e poi di passare alla discussione del disegno di legge relativo alla coltivazione del tabacco in Sicilia. Quindi viene la proposta di assegnamento alimentare ai monaci rimasti privi di pensione. Ora, la proposta di legge sulla caccia, non potrebbe essere discussa prima di quelle che ho indicate. Inoltre vi sono alcuni altri disegni di leggi urgenti che probabilmente avranno anche la precedenza su quello della caccia.

CAMBRAV-DIGNY, ministro per le finanze. Prego la Camera di lasciare in questo disegno di legge il permesso per portare armi in generale, come è espresso nella tabella.

Quand'anche si venisse presto alla discussione del disegno di legge relativo alla caccia, il permesso per portare armi debb'essere distinto dalla tassa pel permesso di caccia. Quindi non v'è ragione per toglierlo da questa proposta di legge. Però, qualora si esigesse una tassa pel permesso di caccia ed una pel permesso

di portare le armi, siccome la tassa di dieci lire sarebbe forse troppo gravosa, accetto l'emendamento per cui la tassa del porto d'armi sarebbe ridotta a lire cinque.

PRESIDENTE. Probabilmente la Commissione accetta anch'essa.

SANGUINETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Farini.

FARINI. Stante le spiegazioni esposte nella sua relazione, mi pare che la Commissione voglia fare due cose distinte del permesso di caccia e del permesso di portare armi. Qualunque sia la tariffa che fissiamo di stabilire pel permesso di portare armi, noi veniamo a ridurre in certo modo la tariffa che dovremo stabilire pel permesso di caccia. (*No! no!*) Certo. Il ministro dice: fate pagare cinque lire a coloro i quali domandano il permesso di portare armi. Se noi vogliamo stare alla proposta della Commissione che ha esaminato il disegno di legge sulla caccia, si vorrebbero far pagare dieci lire sia per portare le armi, sia per cacciare colle armi da fuoco: cosicchè noi non avremmo altra libertà che di votare altre cinque lire per il permesso di caccia. Potranno certo a quella proposta farsi emendamenti, potranno farsi altre proposte, ma, infine, noi veniamo a vincolarci sin d'ora circa la tariffa che si dovrà adottare nel disegno di legge sulla caccia.

Ora, io credo che per la caccia colle armi da fuoco si debba imporre una tassa sola ed unica, e non debbasi stabilire una tassa speciale per coloro i quali vogliono portare un'arma da fuoco.

E badate che qui non si tratta di armi insidiose; parlo delle armi da fuoco che ogni cittadino può portare per la propria difesa: e pur troppo voi sapete come in molte provincie vi sia il bisogno di camminare armati di notte, ed anche di giorno.

Ora, io non so quale necessità vi sia di porre questo maggiore gravame a coloro che solo intendono difendere la propria persona.

Io prego la Camera di pensare seriamente prima di mettere questa tassa. Noi non faremo altro che porre i cittadini nel caso di essere presi in continue contravvenzioni.

Per conseguenza, io pregherei la Camera a voler sopprimere questo numero 51, riservandoci a trattare poi complessivamente la questione allorquando verrà in discussione il disegno di legge relativo alla caccia.

ZURADELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. A questo numero l'onorevole Sanguinetti fa la proposta che si cancellino le parole:

« La tassa è dovuta indipendentemente dalle altre tasse imposte per la licenza di caccia. »

E che si sostituiscano le seguenti:

« Colui che avrà ottenuto il permesso di portare armi da fuoco potrà, nei tempi e luoghi permessi, cacciare con armi da fuoco senza che abbisogni di altro permesso o debba pagare altra tassa. »

E l'onorevole Zuradelli propone il seguente emendamento:

« Permesso rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza onde autorizzare a portare armi da fuoco (non alla caccia) per un anno, dalla data dello stesso permesso, lire 5. »

Il deputato Barone propone invece un emendamento al numero 51 della tabella, in questi termini:

« Ridursi il diritto pel permesso del porto d'armi a lire 5, senz'altro, per la licenza della caccia. »

Anche questo è inutile svolgerlo perchè è stato accettato dal ministro e dalla Commissione.

Il deputato Sanguinetti ha facoltà di parlare se intende di svolgere il suo emendamento.

SANGUINETTI. La legge attuale è una legge di unificazione, tale si è il suo titolo. Ma la Commissione, senza volerlo, commette un'ingiustizia colla proposta dell'articolo 51, e dico senza volerlo, perchè evidentemente le persone onorevoli che la compongono non vogliono fare scientemente ingiustizia di sorta. La Commissione colla sua proposta darebbe luogo ad un'ingiustizia evidente, ed ecco in che modo. La Commissione stabilisce pel porto d'arme lire 10, che ora sarebbero ridotte a lire 5 per l'emendamento accettato. Nelle norme però per la liquidazione della tasse dicesi: *la tassa è dovuta indipendentemente dalle altre tasse imposte per la licenza di caccia.*

Ora, che ne avverrebbe? Ne avverrebbe che nelle antiche provincie, per citare un esempio, ove ora paghiamo la tassa di lire 10 per il porto dell'arme da fuoco (e nessuna tassa per cacciare con armi da fuoco), pagheremmo lire 5, e non altro; con lire 5 porteremmo armi ed andremmo a caccia. In Toscana, dove ora pagano 12 lire pel porto d'arme, pagherebbero lire 5: porterebbero armi ed andrebbero a caccia; sarebbero esonerati di lire 7. Fin qui non trovo nulla a ridire. Queste provincie godrebbero di una tassazione eguale a quella che io ho proposto nel mio progetto per la caccia. Ma, se getto gli occhi sulle provincie di Parma, trovo invece che i Parmensi pagano 10 lire pel porto d'arme e 12 per l'esercizio di caccia con arme da fuoco. Essi pagherebbero come noi lire 5 per portare armi, ma di più pagherebbero lire 12 per esercitare la caccia collo schioppo. Ora, come vedono, è questa una tale disuguaglianza, in fatto di tassa, che non è tollerabile. Essa sarebbe la conseguenza della proposta della Commissione. La Commissione evidentemente non l'ha avvisata, poichè forse, mentre deliberava, non aveva innanzi a sè tutte le leggi sulla caccia vigenti in Italia. Ora l'articolo 51, o bisogna lasciarlo affatto in disparte, o, se unificate la tassa per il porto d'armi, dovete pure unificare la tassa per la caccia con armi da fuoco. E notate che dico la tassa per la caccia con armi da fuoco, poichè non credo che sarebbe possibile, senza discutere il progetto di legge sulla caccia, unifi-

carne la tassa per quanto riguarda le reti ed altri ordigni.

Ora il ministro ha proposto che la tassa pel porto d'armi sia di lire 5: io voterò questa proposta, perchè si otterrà maggior provento con una tassa di lire 5 che non con quella di lire 10 proposta dalla Commissione.

L'esperienza del Piemonte ha comprovato questa verità, ma per completare ed evitare si dovrebbe, od accettare il mio emendamento, che abolisce la tassa per cacciare con armi da fuoco, oppure aggiungere un altro articolo in cui il permesso di cacciare con armi da fuoco fosse stabilito uguale per tutto lo Stato.

Io capisco che qui non c'entra la caccia; ma io dico che, colla riforma che voi introducete nella tassa del porto d'armi, create una disparità forse maggiore di quella che esiste attualmente, fate sì, per esempio, che sgravate il piemontese di lire 5 di tassa per andare a caccia, ed il parmigiano invece dovrà, oltre la tassa pel porto d'armi, pagare ancora 12 lire. Ora io domando se questa sia giustizia.

Io quindi pregherei l'onorevole ministro e la Commissione a voler prendere in considerazione quest'osservazione, e redigere per domani un nuovo articolo che evitasse la disuguaglianza di trattamento fra provincia e provincia.

LOVITO. Tutte le obiezioni le quali si sono presentate testè dall'onorevole Sanguinetti derivano da un equivoco, vale a dire dal non aver fatto abbastanza distinzione tra il porto d'armi e la licenza per la caccia. Il porto d'armi è un diritto che ha ciascun cittadino per la propria difesa, ed è una cosa affatto distinta dal permesso di caccia.

Vi è poi qualche cosa di più da notare. Vi sono delle contrade molto estese sventuratamente in Italia per le quali il porto d'armi non è un divertimento, od un'industria, come per avventura può essere la caccia, ma è indeclinabile necessità di difendersi dai briganti, o dai malfattori.

Ben giustamente quindi l'onorevole ministro delle finanze osservava che la concessione del porto d'armi doveva essere distinta dal permesso di caccia.

Ci è poi anche un'altra ragione da opporre a coloro i quali sostengono che bisognerebbe che fosse compenetrata in una sola tassa il porto d'armi e la licenza di caccia; ed è che, così facendo, la tassa peserebbe per nove decimi sur una parte d'Italia, ove anche chi non è cacciatore è obbligato ad andare armato per difendersi, attesa l'assoluta mancanza di sicurezza pubblica.

E d'altronde i cacciatori pagherebbero per la sicurezza propria e pel proprio divertimento la tassa stessa di chi è soggetto altresì alla imposta del brigantaggio.

La classe dei cacciatori, a cui non ho l'onore di appartenere, potrà essere rispettabile: alcuni possono

fare il cacciatore per divertimento, altri per industria, ma la classe di coloro che hanno bisogno di premunirsi contro le aggressioni dei malfattori è una classe che merita maggiori considerazioni.

L'onorevole Sanguinetti diceva: dalla proposta della Commissione ne nasce un'ingiustizia, perchè, per le legislazioni varie esistenti sulla caccia, in talune contrade d'Italia si verrebbe a pagare di più, in talune altre di meno, il diritto di cacciare.

Ma a quest'obbiezione si è risposto in precedenza dall'onorevole nostro presidente, quando ha rammentato anche all'onorevole Salvagnoli che il progetto di legge sulla caccia è all'ordine del giorno, e sarà allora il caso che, continuando nella via dell'unificazione, come ora in questo progetto di legge abbiamo unificate tutte le altre tasse di concessione governativa, sarà allora il caso in cui sarà soddisfatto l'onorevole Sanguinetti, e sarà anche unificata la tassa sulla licenza di caccia.

Per queste ragioni spero che la Camera, poichè il ministro e la Commissione consentono, voglia fare buon viso alla proposta sottoscritta del resto da parecchi colleghi tra' vari banchi della Camera, e che voglia ridurre perciò la tassa sul porto d'armi a cinque lire, senza pregiudizio delle altre che saranno votate sulla licenza da caccia, in ordine a che, ripeto, un apposito progetto di legge è all'ordine del giorno.

TORRIGIANI. Dirò brevissime parole in aggiunta a quelle dell'onorevole Lovito.

Qui non si tratta di unificare la legislazione sulla caccia, si tratta di unificare la tassa per le concessioni governative. Questo è stato lo scopo dichiarato anche dalla Commissione.

Solamente mi permetto di fare osservare, prima di votare questo numero della tariffa, il danno finanziario che verrebbe al tesoro dal ridurre il porto di armi a 5 lire.

Io credo inoltre che la Commissione abbia avuto in vista la sicurezza pubblica, quando si è determinata alla tassazione di dieci lire piuttostochè di cinque, appunto perchè son due cose distinte, il permesso di portar armi per difesa della propria persona, e quello di cacciare.

Facciamo ora pagare per il primo di questi scopi, e poi, quanto alla caccia, ne parleremo quando si discuterà la legge in proposito.

ZURADELLI. Io ho proposto di distinguere, come fecero altri, la licenza del porto d'armi dalla licenza per la caccia.

A me pare molto ragionevole, poichè vi è diversità di scopo, vi è diversità di mezzi e diversità di autorità da cui si ottengono queste licenze.

Diversità di scopo: chi domanda la licenza di portar armi da fuoco, la domanda per sua difesa, ed i mezzi sono diversi perchè sono diverse le armi.

L'autorità poi di pubblica sicurezza concede la

licenza di portare le armi, e non può essere altrimenti; la licenza di caccia è cosa puramente finanziaria.

Se noi concediamo, colla licenza di portar armi, implicitamente anche quella di cacciare, veniamo quasi a costringere colui che non ne ha voglia ad andare a caccia, e ci opponiamo perfettamente allo scopo principale della legge che sarà proposta, che è quello di mantenere e aumentare il selvaggiume.

La tassa pel semplice porto d'armi deve essere moderata in cinque lire, perchè così possono prenderlo in gran numero; se noi l'eleviamo a dieci lire, comprendendovi implicitamente quella della caccia, noi diminuiremo i proventi delle finanze, e favoriremo la distruzione del selvaggiume.

Insisto perciò nel mio emendamento il quale concorda altresì con quello proposto da alcuni nostri colleghi.

PRESIDENTE. Il deputato Farini ha facoltà di parlare.

FARINI. Lascio per ora da parte l'unità della tassa, sia pel porto d'armi, sia per la licenza di cacciare; credo che la Camera debba anzitutto considerare se convenga approvare una tassa speciale sul porto di armi, riservandosi a votare poi una tassa per la licenza di caccia.

FINZI. Questa doppia tassa si paga dappertutto.

FARINI. Rispondo all'onorevole Finzi che il sistema di distinguere il porto d'armi dalla licenza di cacciare vigeva bensì anche in Piemonte, ma nel 1853 venne con legge abolito come troppo gravoso e vessatorio, sostituendovi una tassa unica di lire 10 per permesso di cacciare.

Osservo poi che, quando parlai di contravvenzioni che con questo sistema s'infliggerebbero inopportuna-mente, non ho inteso fare allusione a violazioni della legge, ma ad alcuni casi in cui l'applicazione della medesima può riuscire arbitraria e vessatoria.

Per esempio, vi capiterà dinanzi un cacciatore sfortunato il quale, col solo porto d'armi, avrà passeggiato tutta quanta la giornata, e che non avrà un sol capo di selvaggina nella carniera; gli chiederete il permesso di caccia, ed egli vi risponderà: passeggio per diporto, non ho ammazzato nulla, non ho nulla in carniera che vi autorizzi a ritenere che io abbia cacciato. E allora, se volete fare la contravvenzione a quest'individuo, egli potrà sostenere, ed a ragione, che non l'avete sorpreso nell'atto di tirare una schioppettata ad una selvaggina qualunque. Ecco quale sarà l'inconveniente di un tal sistema.

Per questi motivi io credo che debba essere respinto.

CAMBRAY-DIGNY, ministro per le finanze. Da molte parti mi si propone di rimandare la questione alla Commissione perchè voglia sottoporla a maggiori studi.

Io non ho alcuna difficoltà di arrendermi a questo desiderio, per quanto io sia persuaso della giustizia e dell'utilità del principio che informa cotesta tassa.

Però nasce il dubbio sulla opportunità di ammettere o non ammettere in questa legge l'altra tassa, quella cioè sul permesso di cacciare; quindi non sarebbe fuor di luogo di discutere ancora la questione nel seno della Commissione prima di provocare in proposito una deliberazione della Camera.

PUCCIONI, relatore. La Commissione accetta il postogli rinvio del n° 51.

PRESIDENTE. In questo caso do senz'altro lettura del numero 52:

« Legalizzazione delle firme apposte agli atti e documenti qualsiasi, richiesta nell'interesse dei privati e di amministrazioni non governative ai Ministeri, alle autorità civili e giudiziarie, e ad ogni altro ufficio governativo, provinciale e comunale, lire 0 50.

« La tassa sarà dovuta per ogni legalizzazione senza riguardo al numero delle firme legalizzate.

« Non sarà dovuta per altro in casi in cui sia, per le oggi vigenti, esente da bollo l'atto in cui è apposta la firma di cui si richiede la legalizzazione. »

MENABREA, presidente del Consiglio dei ministri e ministro degli affari esteri. Chiedo di parlare

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MENABREA, presidente del Consiglio dei ministri e ministro degli affari esteri. Io colgo l'occasione di quest'articolo per pregare la Camera di non voler comprendere nella presente legge quella che è già stata presentata al Parlamento, e la cui relazione credo sia stata distribuita, cioè la legge relativa ai passaporti e alla tassa di legalizzazione. Io credo che sarebbe il caso d'introdurre nella presente legge tutto ciò che si riferisce alle legalizzazioni per gli atti che debbono prodursi all'estero, e per gli atti che dall'estero vengono nello Stato per produrre il loro effetto. Io crederei eziandio che sarebbe conveniente di stabilire nella presente legge la tassa per i passaporti; e siccome attualmente è in corso una legge per estendere alle provincie venete la tassa vigente per i passaporti, mi pare doversi evitare quella discussione. Crederei pure conveniente che fosse modificata la tassa attuale dei passaporti. Questa tassa da lire 10 fu portata a lire 20, e gli effetti finanziari che se ne aspettavano non corrisposero all'aumento adottato. Per conseguenza prego la Camera di volere incaricare la Commissione di esaminare la cosa, e di fare le proposte che reputerà migliori.

PRESIDENTE. Non chiede l'invio di questo numero alla Commissione?

MENABREA, presidente del Consiglio dei ministri e ministro degli affari esteri. No.

PRESIDENTE. In tal caso metto a partito il numero 52 testè letto.

(È approvato.)

« N° 53. Ricevute di titoli di rendita presentati all'amministrazione del debito pubblico per translazione,

tramutamento, annotazioni ed altre operazioni, da eseguirsi presso la stessa amministrazione, lire 1.

« Per ogni titolo di rendita depositato presso l'amministrazione del debito pubblico.

« Trattandosi di depositi di titoli per essere notati di vincolo o d'ipoteca, mediante semplice dichiarazione nei registri del debito pubblico, saranno riscosse, oltre le tasse per le ricevute indicate dal presente numero, anche quelle gradualali o fisse, stabilite secondo i casi dai numeri 51, 53 e 54 della tariffa annessa alla legge di registro. »

(È approvato.)

« N° 54. Stipulazione di atti in forma pubblica amministrativa nei Ministeri e nelle amministrazioni ed uffici dipendenti, e spedizione di copia degli atti medesimi:

« Per la compilazione dell'atto quando l'oggetto della contrattazione consista in una somma o valore apprezzabile:

« Fino a lire 300, lire 3.

« Da oltre lire 300 a 1000, lire 5.

« Da oltre lire 1000 a 5000, lire 10.

« Da oltre lire 5000 a 10,000, lire 15.

« Da oltre lire 10,000 a 20,000, lire 20.

« Da oltre lire 20,000 a 40,000, lire 30.

« Da oltre lire 40,000 a 60,000, lire 40.

« Da oltre lire 60,000 a 80,000, lire 50.

« Oltre le lire 80,000, lire 60.

« Per lo scritturato dell'originale dell'atto, lire 0 02.

« Per ogni linea di scritturato dell'atto, escluse le inserzioni ed allegati.

« Per la compilazione e lo scritturato dell'atto quando l'oggetto della contrattazione non consista in una somma o valore apprezzabile, lire 0 04. Per ogni linea di scritturato dell'atto escluse le inserzioni ed allegati.

« In nessun caso la tassa potrà essere minore di lire 5 per ogni atto.

« Per la spedizione di copie ed estratti dei suddetti atti o dei certificati relativi, quando non è fatta per uso delle amministrazioni o uffici governativi, lire 0 02.

« Per ogni linea di scritturato tanto dell'atto quanto delle inserzioni e degli allegati.

« Qualora nelle copie delle inserzioni ed allegati siano compresi documenti interamente a stampa, la tassa in questa parte sarà limitata a centesimi 5 per ogni pagina stampata.

« Quanto ai certificati ed estratti di contro indicati la tassa non potrà mai essere minore di lire 2.

« Per le ricerche negli archivi degli atti sopra indicati e di notizie ai medesimi relative, lire 2.

« Se il richiedente non ha indicata la data dell'atto.

« Lire 1 se fu data la indicazione suddetta. »

CANCELLIERI. Chiedo di parlare.

DI SAN DONATO. Queste tasse sono gravose.

PRESIDENTE. L'onorevole Cancellieri ha facoltà di parlare.

CANCELLIERI. Dirò alla Camera che quando si discusse in seno della Commissione quest'articolo, sostenni con adesione de' miei colleghi che sarebbe stato bene applicare le tasse previste dalla tariffa pel notariato.

I contratti che si fanno nei Ministeri o negli uffici delle pubbliche amministrazioni, non sono che contrattazioni le quali si potrebbero fare dinanzi al notaio, ed anzi i segretari che li redigono, non fanno che l'ufficio di notai.

Ebbene, per evitare lo sconcio che un medesimo contratto fatto da notaio paghi una tassa, e fatto da un segretario, faciente funzione di notaio, ne paghi una diversa, io proponeva, e la Commissione aveva deliberato di stabilire che pei contratti stipulati presso i Ministeri e le pubbliche amministrazioni si dovesse riscuotere la tassa medesima che si sarebbe dovuta pagare ai notai secondo la legge sul notariato.

Si fece in seguito osservare non essere tuttora unificata la legge sul notariato, e che perciò in questo periodo transitorio ci sarebbe disuguaglianza di trattamento secondo i luoghi in cui l'atto verrebbe stipulato.

Ma a questo si potrebbe provvedere decretando sin d'ora che le tasse normali e definitive debbano esser quelle della legge sul notariato, e che solamente in modo transitorio si riscuoterebbero quelle, che oggi propone la Commissione, sino a quando non sarà unificata e pubblicata la legge sul notariato.

Desidererei sapere se l'onorevole ministro delle finanze, come anche il ministro di grazia e giustizia, accetterebbero questo temperamento.

PRESIDENTE. Bisognerebbe anzitutto ch'ella formasse codesto emendamento, e che, come membro della Commissione, avesse in proposito l'avviso della medesima. Questo fanno gli altri deputati, a maggior ragione parmi lo debba far lei qual membro della Commissione.

CANCELLIERI. Domando la parola per dare una spiegazione.

Nella relazione della Commissione fu già detto che la Commissione aveva deliberato nello stesso senso della mia proposta. Fu il ministro delle finanze che si oppose in seguito, e che indusse la maggioranza a recedere. Ecco il motivo per cui ora mi sono rivolto al ministro e non alla Commissione, la quale si era già pronunziata in favore della mia proposta.

PRESIDENTE. Il relatore può esporre l'avviso della maggioranza della Commissione su questa proposta dell'onorevole Cancellieri?

PUCCIONI, relatore. Quando nel seno della Commissione fu discusso intorno a questo numero della tariffa, l'onorevole Cancellieri propose alla Commissione stessa che lo rimovesse dalla tabella e vi sostituisse

una disposizione del progetto di legge colla quale si dichiarasse che le stipulazioni fatte dal Governo e dalle amministrazioni sarebbero soggette alla tariffa stabilita per i contratti notarili.

La Commissione si adagiò a questa proposta. Il ministro fece osservare come un grandissimo danno sarebbe derivato ai contribuenti stessi quando fosse accolta la proposta, giacchè aveva rilevato che in alcune provincie le tariffe sono così alte che, oltre all'esservi una grande differenza tra gli stessi contratti che si facevano tra le amministrazioni dello Stato da una provincia all'altra, v'era anche il danno dei contribuenti in quella stessa proporzione. Per queste ragioni la Commissione dovè esaminare il concetto del Ministero e vedere se cotesta proposta fosse da accogliersi.

La Commissione la trovò giusta e da accogliersi, ed allora l'onorevole Cancellieri, membro della Commissione, preoccupandosi della necessità di una legge la quale avesse per efficacia di togliere queste differenze, chiedeva che la Commissione provocasse dalla Camera una deliberazione in proposito. La Commissione partecipava all'opinione dell'onorevole Cancellieri di unificare le tariffe notarili, ma faceva avvertire al medesimo che nell'altro ramo del Parlamento è stato già iniziato un progetto di legge a questo effetto, e che questo progetto di legge trovasi, a quanto si dice, al punto di una prossima discussione; quindi pareva alla Commissione che non fosse opportuno il provocare un voto qualsiasi su questo soggetto.

Ora, se non ho male inteso, l'onorevole Cancellieri vorrebbe che la Camera dichiarasse sin d'ora, che l'effetto di questa legge cesserebbe quando fosse promulgata quella sul notariato. La Commissione fa osservare soltanto che la Camera, quando approvasse la legge sul notariato, potrebbe razionalmente dichiarare che la legge speciale per i contratti notarili verrà ad essere abrogata; ma dichiarare che questa legge contiene un voto transitorio, e dichiararlo nella legge stessa che ora discutiamo, parve alla Commissione che fosse contrario a tutti gli usi di legislazione. È per questo che la Commissione, tenendosi paga di aver fatta questa dichiarazione, credendo che questa sia l'espressione dei sentimenti della Camera, si astiene perfino dal fare un eccitamento all'onorevole guardasigilli, perchè voglia al più presto possibile sollecitare questo decreto di unificazione delle tariffe notarili, imperocchè questa unificazione sarà l'effetto di un progetto di legge, che, come ho avuto l'onore di dire alla Camera, è già iniziato nell'altro ramo del Parlamento.

Esposte queste considerazioni, la Commissione respinge l'emendamento dell'onorevole Cancellieri e dichiara che, quando una legge generale sul notariato verrà sottoposta all'esame ed alla approvazione del Parlamento, sarà il caso di iscrivere sulla medesima la dichiarazione che cesserà e perderà l'efficacia la speciale disposizione della legge presente.

PRESIDENTE. Metterò dunque ai voti il numero cinquantaquattro...

LOVITO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole Lovito ha facoltà di parlare.

LOVITO. Io vorrei osservare sull'alinea del numero 54, dove è scritto: « Per lo scritturato dell'originale dell'atto, centesimi 2; e per la compilazione e lo scritturato, ecc., centesimi 4 di tassa per ogni linea, ecc., » che in tutte queste scritturazioni, una volta che si è tassato l'atto proporzionalmente al suo valore, io non so più trovare la ragione della tassazione per ogni linea dello scritturato, perchè a questo modo nessuno di noi può sapere la portata della tassa che veniamo ad imporre.

Immaginate che per una contrattazione, la quale non oltrepassi il valore di cento lire, si scrivano parecchi fogli di carta; ed il caso non è impossibile. Allora che cosa avverrà? Che bisognerà pagare tre lire per il valore ed un'altra *diecina* di lire per le linee di scritturato dell'atto, senza considerare se faccia poi mestieri della copia la quale è anch'essa contemplata nello stesso numero 54, e per la quale è stabilita la tassa di due centesimi per ogni linea di scritturato. Sarebbe così assorbito sì o no dalla tassa il valore contrattato?

Non vorrei inoltre immaginare che nel programma di esami per un impiegato entrasse un po' la calligrafia delle imposte; perchè allora chi si trovasse nel maggior grado di latitudine per occupare più linee sarebbe un impiegato pregievole per le finanze. Ma anche senza supporre questa cosa, e volendo solo contemplare il caso dell'estensione naturale che può aver un atto stipulato per un interesse di 100 lire, io trovo che questa disposizione è estremamente gravosa. Quindi pregherei la Commissione che, pur restando la tassa sui valori contrattati giusta la sua proposta, volesse stabilire, tutt'al più, un diritto fisso di tassa per lo scritturato dell'originale dell'atto, ma senza ragguagliarlo al numero delle linee, le quali si potrebbero scrivere con una maggiore o minor larghezza di carattere, e questo con poca giustizia verso i contribuenti che potrebbero per un medesimo atto essere diversamente ed anche ingiustamente tassati.

PRESIDENTE. L'onorevole Martelli-Bolognini, ha facoltà di parlare.

MARTELLI-BOLOGNINI. La Commissione è partita dal concetto generale che in tutte le leggi notarili, riguardo alle spese di scritturazione, si valuta il servizio prestato da colui che scrive, e siccome questo servizio non si può valutare altrimenti che dalla carta che si consuma o dalla quantità delle linee scritte, la Commissione, dico, ha dovuto attenersi anche a questo sistema, sistema d'altronde che non è condannato nemmeno dal Parlamento nazionale nelle leggi notarili. D'altra parte nel paragrafo relativo alla compila-

zione ed alla stipulazione di un atto il cui oggetto di contrattazione non consiste in un valore apprezzabile, si è stabilito un *minimum* per ogni atto appunto perchè qualche tassa si potesse percepire.

Tutto quello che si potrebbe fare sarebbe di stabilire un *maximum* non oltrepassabile.

È chiaro però che un contratto da farsi davanti all'autorità del regno può essere d'una tale estensione che valga la pena di tassarlo maggiormente degli altri, in quanto implica la necessità che un impiegato o più impiegati debbano impiegare maggior tempo che per un altro atto del medesimo merito. Comunque sia, se l'onorevole Lovito volesse determinare un *maximum*, forse la Commissione potrebbe accettarlo.

PRESIDENTE. L'onorevole Lovito vuol fare qualche proposta?

LOVITO. Darò una breve risposta all'onorevole Martelli-Bolognini.

Egli dice che, trattandosi di scrivere un atto o la copia d'un atto, la fatica dell'impiegato è proporzionata alla lunghezza dell'atto.

L'onorevole Martelli-Bolognini non avrà certamente dimenticato che una volta tassati i contratti a beneficio dello Stato in proporzione del loro valore, gli impiegati dell'amministrazione sono retribuiti dallo Stato.

Conseguentemente, trovandoci nell'alternativa o di votare una tassa di cui, nè io nè il Bolognini possiamo prevedere la gravità, ma che potrebbe essere il doppio del giusto, o di addossare all'impiegato un lavoro anche un po' prolungato, non dobbiamo esitare a preferire quest'ultimo partito.

Per conseguenza, per le considerazioni che ho avuto l'onore di esporre testè, io propongo la tassa fissa di lire una per lo scritturato dell'originale dell'atto in qualunque contrattazione, e così di seguito fino al termine del numero 54.

PRESIDENTE. Ma, onorevole Lovito, bisogna prendere ad esame il numero in complesso; per esempio, per la compilazione e lo scritturato dell'atto, quando l'oggetto della contrattazione non consista in una somma o valore apprezzabile, conserva egli la tassa di centesimi 4 per ogni linea?

PUCCHIONI, relatore. Io vorrei persuadere l'onorevole Lovito ch'egli si preoccupa troppo di un fatto che avviene in tutti i contratti. In tutti i contratti vi è una tariffa la quale rappresenta quello che si chiama il rogito, l'onorario del notaio, e vi è una tariffa la quale rappresenta lo scritturato del notaio stesso.

Ora, che fa la legge attuale? Non fa che ripetere per questi contratti dell'amministrazione pubblica quello che per i contratti privati le diverse leggi esistenti in Italia hanno stabilito.

PLUTINO AGOSTINO. Chiedo la facoltà di parlare.

PUCCHIONI, relatore. In questo stato di cose la Commissione insisterebbe per l'articolo quale essa l'ha presentato. (*Rumori e conversazioni*)

Se non che, se si volesse rimuovere il pericolo stato accennato dall'onorevole Lovito...

(*Le conversazioni crescono a tal punto da coprire affatto la voce dell'oratore.*)

PRESIDENTE. Prego i signori deputati a fare silenzio, altrimenti è impossibile che continui la discussione: lascino che il relatore risponda alle ragioni de' suoi avversari.

PUCCIONI, relatore. Io diceva adunque che, quando si volesse ora trovare il mezzo per ovviare al pericolo a cui l'onorevole Lovito accenna, vale a dire che si scrivano in un foglio così poche parole di un atto in modo da accrescere smisuratamente la scritturazione, si potrebbe trovare un temperamento determinando che si seguissero le norme stabilite dalla tariffa giudiziaria, le quali norme fissano il numero delle linee che debbono essere scritte in ogni foglio. Quindi pare a me che il miglior sistema da seguire sarebbe quello di riferirsi a quelle tariffe onde metterle in armonia ai contratti della tariffa stessa.

PRESIDENTE. L'onorevole Plutino intende parlare su questo articolo?

PLUTINO AGOSTINO. Precisamente su questo articolo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PLUTINO AGOSTINO. Io non comprendo come si vogliano ora sottoporre a tassa gli atti dell'amministrazione. Noi siamo, mi sembra, uno Stato, un Governo, un'amministrazione pubblica; quest'amministrazione si compone di amministratori e di amministrati...

PRESIDENTE. Ma, onorevole Plutino, ella solleva una questione di principio ora che siamo in fine della tabella. Quasi tutti i numeri della medesima riguardano atti amministrativi che sono tassati, e sono già stati approvati, quindi non è più il caso di fare questione di principio; si tratta ora di vedere se si debba sottoporre a tassa anche questi atti speciali, ma non di discutere principii che la Camera con 50 votazioni ha già confermati.

PLUTINO AGOSTINO. Il presidente dice che la tariffa è già stata votata?

PRESIDENTE. Dico che la Camera ha già votato un gran numero d'articoli dove sono tassati gli atti di amministrazione, ed ella solleva una questione appunto a questo riguardo, se si debbano tassare oppure no tali atti. Non è più tempo di elevare una questione in proposito; venga al caso speciale, concreto che ora è in discussione.

PLUTINO AGOSTINO. Domando al signor presidente se la Camera ha approvato la tabella che abbiamo qui presente. (*Rumori*)

Voci. No! no!

PRESIDENTE. Questo no; ma ha approvato il principio che ora ella vuole ancora combattere.

PLUTINO AGOSTINO. Ebbene, in questo caso sono nel vero, discutendo la detta tabella. Io non mi occupo degli atti dell'amministrazione in generale.

Cominciava una tesi generale per venire a combattere l'applicazione di questa tassa.

PRESIDENTE. Le osservo di nuovo che non può a questo punto esporre una tesi generale; farà perdere tempo.

PLUTINO AGOSTINO. Ma mi lasci finire.

Cominciava con una tesi generale, ripeto, per venire all'applicazione e combattere questa tabella.

Io diceva dunque che, trattandosi di amministratori e di amministrati, non comprendeva come contratti che si stipulano tra amministrati ed amministratori vadano soggetti a tassa: ecco qual era il mio assunto.

Di che possono trattare questi atti d'amministrazione? Tratteranno di tutti quei rapporti i quali esistono tra il Governo ed i suoi amministrati.

Ora, tutti questi atti da lire 300 a 80,000 vanno soggetti ad una tassa che da tre lire sale fino a 60 lire.

Comincio a notare una prima ingiustizia.

Non possono intervenire fra gli amministratori dei contratti che superano enormemente la cifra di 80,000 lire? Allora voi siete ingiusti, poichè trattandosi d'un contratto, il quale, invece di 80,000 lire, rifletta una partita di 800,000 lire, farete pagare anche 60 lire come si pagano per un contratto di 80,000 lire.

Io non trovo quindi ragione perchè questo *maximum* sia limitato a quella cifra.

Io mi associo alla proposta dell'onorevole Lovito pei due centesimi per linea di scritturato, imperocchè i contratti devono essere redatti dagli impiegati dell'amministrazione, e questi impiegati potrebbero essere tentati a ristabilire quell'antico formolario dei nostri notai, i quali, colle formole generali, cominciavano per riempire quattro pagine.

Questo antico formolario l'abbiamo letto tutti; e sappiamo che comincia colle parole: « Nel nome santo di Dio, colla salute, ecc. ecc. » e con queste formole si occupano tre pagine senza neanche accennare l'oggetto del contratto. Ora, volete voi che per ciancie di questa natura, il contribuente debba pagare due centesimi?

Mi associo pertanto, lo ripeto, alla proposta dell'onorevole Lovito, per istabilire che si paghi una lira fissa per lo scritturato dell'atto. Anzi io propenderei per la soppressione dell'intero numero 54.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. La Commissione propone di aggiungere ancora alle norme del numero 54 questa dichiarazione: « Per calcolare le linee dello scritturato si seguiranno le norme stabilite nella tariffa giudiziaria in materia civile. »

PLUTINO AGOSTINO. Non l'abbiamo.

PRESIDENTE. Faccia silenzio, onorevole Plutino.

L'onorevole Sineo propone di sopprimere l'alinea: *per lo scritturato dell'atto*, e di mettere un diritto fisso di lire tre al periodo successivo.

Dunque metto ai voti l'emendamento del deputato Sineo.

SINEO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Vuole parlare? Io lo vedevo così chiaro che credevo non intendesse più di svilupparlo.

SINEO. I motivi del mio emendamento furono già svolti dagli onorevoli oratori che hanno parlato poc'anzi. Non ripeterò ciò che essi hanno detto. Essi hanno dimostrato quanto sarebbe ingiusta una tariffa che avesse per base il numero delle linee moltiplicabili all'infinito. Non abbiamo nessun bisogno di adottare questa troppo pericolosa stregua. Se si tratta di atti concernenti valori apprezzabili, debbe bastare la tassa proporzionale che fu proposta dall'onorevole ministro ed accettata dalla Commissione.

Resta a provvedere per i valori non apprezzabili, e per questi mi pare opportuna una tassa fissa, e così si risponde alle obiezioni che furono poste innanzi dai due lati. Io mi unisco per pregare la Camera a volere accettare questa tassa fissa, onde evitare quel computo di linee, sillabe e parole che dà luogo ad abusi veramente deplorevoli.

DE FILIPPO, ministro di grazia e giustizia. Io pregherei la Camera, una volta che la Commissione ha accettato un incarico dalla Camera medesima per studiare meglio taluni di questi numeri, pregherei la Camera di acconsentire che anche questo numero fosse rinviato alla Commissione, perchè lo stesso emendamento che ha fatto ora la Commissione incontra, a senso mio, qualche difficoltà.

Non basta dire: a norma della tariffa giudiziaria in materia civile, perchè la tariffa giudiziaria in materia civile si verifica secondo gli atti che per avventura si facciano od innanzi ad un pretore, od innanzi ad un tribunale, od innanzi ad una Corte d'appello, od innanzi ad una Corte di cassazione.

Bisogna che diciamo chiaramente qual è la tassa che vogliamo imporre.

A queste ragioni io ne aggiungo un'altra.

C'è l'emendamento proposto dalla maggioranza della Commissione, al quale emendamento per verità io preferirei quello proposto dall'onorevole Cancellieri.

La Commissione stessa mi pare non sia neppur di accordo su questo emendamento, e col rinvio ad essa dell'articolo, essa potrà studiarlo di nuovo e modificare diversamente quell'articolo, e fare una nuova proposta alla Camera.

FUCCIONI, relatore. La Commissione è agli ordini della Camera, ma essa può comprendere che il rinvio è ozioso, e ne dico la ragione.

Quanto all'emendamento dell'onorevole Cancellieri noi l'abbiamo tanto discusso che lo abbiamo rigettato nel seno della Commissione. L'onorevole Cancellieri ha voluto, ed era nel suo diritto, che nella relazione della Commissione fosse fatto nota alla Camera questa sua divergenza di fronte agli altri membri della Commissione, e questo fu fatto; oggi l'onorevole Cancellieri ripropone l'emendamento, la Camera deve

quindi giudicare tra l'onorevole Cancellieri e gli altri membri della Commissione.

Resterebbe la questione dell'emendamento sul numero attuale che l'onorevole guardasigilli ci dice non soddisfare pienamente a tutte le esigenze, perchè altro sono le tariffe per i giudizi di pretura, altro sono le tariffe per i giudizi dei tribunali e Corti d'appello.

Sono diverse in quanto all'imposta, non in quanto alla determinazione delle linee di scritturato, perchè le linee di scritturato si fanno tutte sulla stessa carta bollata di egual sesto, quindi mi pare che l'invio sarebbe inutile.

Ad ogni modo, onde non prolungare troppo le discussioni, la Camera si trova a fronte di due sistemi: l'uno di una tariffa proporzionale, che è quella proposta dalla Commissione coll'emendamento da noi accennato; l'altro che è proposto dall'onorevole Sineo e dall'onorevole Lovito; la Camera scelga essa, e cerchi di abbreviare una discussione che, mi si permetta il dirlo, si è già di troppo prolungata.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del deputato Sineo, il quale vorrebbe stabilire un diritto fisso per lo scritturato in lire 3.

Domando se quest'emendamento sia appoggiato.

(È appoggiato.)

PLUTINO AGOSTINO. Permetta, signor presidente, io ho domandato la soppressione dell'articolo 54, e subordinatamente poi ho appoggiato la proposta Sineo.

PRESIDENTE. La soppressione si vota quando si mette ai voti l'articolo; essa non può far oggetto di proposta separata.

Metto ai voti l'emendamento dell'onorevole Sineo, il quale consiste nello stabilire un diritto fisso di lire tre per lo scritturato dell'originale dell'atto.

(Dopo prova e controprova l'emendamento dell'onorevole Sineo è respinto.)

LOVITO. Domando la parola sull'ordine della votazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LOVITO. Poichè è stato respinto l'emendamento dell'onorevole Sineo, il quale modificava quest'ultimo alinea che si trova a pagina 17, io prego il presidente di voler mettere a partito il numero per divisione, vale a dire di far votare: *fino oltre le lire 80,000, lire 60*, perchè, per tutto il resto, coloro i quali hanno visto respinto la tassa fissa proposta nell'emendamento Sineo, voteranno per la soppressione.

PRESIDENTE. Dunque metto ai voti il numero 54 fino all'alinea che comincia colle parole: *Oltre le lire 80,000, lire 60*.

(È approvato.)

Ora metto ai voti l'altra parte del numero, cioè dalle parole: *Per lo scritturato dell'originale dell'atto, sino alla fine*.

(Dopo prova e controprova è adottata.)

Ora metto ai voti l'intero numero 54.

(È approvato.)

Stante l'ora tarda, il seguito della discussione sarà rinviato a domani.

DI SAN DONATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Annunzio alla Camera che per la seduta di domani, dopo la discussione di questo progetto, verrebbero le interpellanze del deputato Righi circa le trattative aperte coll'Austria per le indennità. Poi le interpellanze dei deputati Guerzoni ed Oliva circa il traffico dei fanciulli italiani.

Qualora poi la Commissione avesse in pronto il definitivo coordinamento di questo progetto, verrebbe all'ordine del giorno la votazione delle tre leggi di finanza.

(*Conversazioni e movimenti generali.*)

DI SAN DONATO. V'è seduta domani?

PRESIDENTE. Io ho letto l'ordine del giorno per domani.

DI SAN DONATO. Ma io intendeva di domandare se vi è seduta domani.

PRESIDENTE. Ho ripetuto più volte che c'è seduta domani.

DI SAN DONATO. Anche altre volte si fissò la seduta per giorni festivi, ma poi la Camera non si è trovata in numero.

PRESIDENTE. La Camera non si è trovata in numero allorchè molti deputati erano assenti da Firenze, ma ora son tornati.

DI SAN DONATO. Anche lei, quando era deputato, è stato talvolta lontano dalla Camera. (*Mormorio*) È una osservazione.

PRESIDENTE. Scusi, io non ho fatto censura speciale a nessun deputato.

Dico poi a lei, che non le è permesso di rivolgere a me questa censura; tanto più che non potrebbe certamente produrre i fatti e le date in appoggio di tale asserzione. E giacchè vuole fare imputazione alla diligenza del presidente, dichiaro che i fatti da lei citati sono più che inesatti.

DI SAN DONATO. Con queste interruzioni non posso continuare la lotta col presidente.

PRESIDENTE. Ella mi fa un altro appunto, ed io la preveggo che, accusando in questo modo il presidente, una parte di tali accuse ricade sulla Camera. (*Movimenti*)

DI SAN DONATO. Io ho inteso da molti domandare: V'è o non v'è seduta domani?

Per me io desidero che vi sia; ma, siccome l'onorevole nostro presidente sa, molte volte si è stabilito che si teneva seduta, e poi l'indomani la Camera non si è trovata in numero.

Ora io voleva far stabilire se domani vi doveva essere o no seduta.

SINEO. Ho domandato di parlare.

PRESIDENTE. Io ho annunciato che domani all'ora so-

lita vi era seduta, e che si discuteranno le materie di cui ho fatto cenno.

Dunque, se l'onorevole Di San Donato non fa un'altra proposta, è perfettamente inutile che ripeta quello che io ho già detto.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Sineo.

SINEO. Precisamente perchè l'esperienza ha provato che difficilmente nei giorni festivi ci troviamo in numero... (*Rumori*)

PRESIDENTE. Prego i signori deputati di tornare al loro posto, chè si deve deliberare.

SINEO... e siccome si tratta di deliberare su cose nelle quali è da desiderarsi che la Camera non sia in iscarso numero, propongo che si rimetta la seduta a venerdì. (*No! no!*)

PRESIDENTE. Vadano al posto; se l'onorevole Sineo fa una proposta che domani non vi sia seduta, consulterò la Camera.

SINEO. Dietro spiegazioni datemi da parecchi onorevoli colleghi, ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. Dunque domani all'ora solita vi sarà seduta.

La seduta è levata alle ore 6.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Seguito della discussione del progetto di legge per l'unificazione delle tasse sulle concessioni governative;

2° Interpellanza del deputato Righi circa le trattative aperte coll'Austria per la definizione delle pendenze relative ai compensi dovuti per fatti compiutisi nelle provincie venete e mantovana sotto la dominazione austriaca;

3° Interpellanza dei deputati Guerzoni e Oliva sopra il traffico di fanciulli italiani, denunciato dalla *società italiana di beneficenza residente a Parigi*;

4° Votazione per scrutinio segreto sopra i progetti di legge: Tassa sul macinato; Tasse di registro e bollo; Tassa sopra le concessioni governative.

Discussione dei progetti di legge:

5° Disposizioni relative alla coltivazione del tabacco in Sicilia;

6° Assegnamento alimentare ai monaci rimasti privi di pensione;

7° Estensione alle provincie venete e mantovana della tassa sui passaporti e sulle vidimazioni e legalizzazioni;

8° Affrancamento delle decime feudali nelle provincie napoletane;

9° Costituzione del sindacato de' mediatori presso le Camere di commercio.